



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A.DUNANZA N. 143 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/TEA Oggetto: D.Lgs. n. 182/2003 - "Attuazione della direttiva
0 NC 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico". Art. 5, comma 2. Approvazione "Piano di
raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi
e dai residui del carico - Porto di Ancona e impianti
foranei di Falconara Marittima"

Prot. Segr.
1645

Lunedì 29 ottobre 2012, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
|----------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore, Sandro Donati. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: TEA
- alla P.O. di spesa: /
- al Presidente del Consiglio regionale 16/11/2012
- alla redazione del Bollettino ufficiale Memorie del B.T.M.

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

REGISTRATO alla CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per le Marche
15 NOV. 2012
Reg. Fog.

L'INCARICATO

CORTE DEI CONTI



0002654-09/11/2012-SC_MAR-T71-A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: D.Lgs. n. 182/2003 – “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”. Art. 5, comma 2. **Approvazione “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara Marittima”.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio e Ambiente, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio e Ambiente, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità, e l’attestazione degli stessi che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 182/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti e servizi portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”, il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara Marittima” (Allegato 1), redatto dall’Autorità Portuale di Ancona e comunicato alla Regione Marche;
2. di stabilire che il Piano di cui all’Allegato 1) sostituisce integralmente il Piano approvato con DGR n. 156 del 07/02/2005 come successivamente modificato con DGR n. 677 del 27/04/2009.
3. di stabilire che ai fini del controllo dello stato di attuazione del Piano, di cui all’Allegato 1) da parte della Regione l’Autorità Portuale di Ancona è tenuta ad inviare annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano stesso con i dati aggiornati al 31 dicembre. Tale relazione deve pervenire all’ufficio competente della Regione entro il 30 aprile dell’anno successivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e atti di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 18 Ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 284/99.
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- DGR n. 156 del 07/02/2005 D.Lgs. n. 182/2003 – "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Art. 5, comma 2. Approvazione "Piano di gestione dei rifiuti del Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara marittima AN"; così come modificata dalla DGR n. 677 del 27/04/2009 - D.Lgs n. 182/2003, art.5 comma 2 - Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico - Modifica ed integrazione al piano di gestione rifiuti Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara Marittima AN approvato con DGR n. 156/2005;
- DGR n.177/2009 D. Lgs. n°182/2003 – "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico". Art. 5, comma 2. Modifica ed integrazione al Piano di Gestione Rifiuti Porto di Ancona e Impianti Foranei di Falconara Marittima (AN), approvato con DGR n°156/2005".

Motivazione

Il D.Lgs n. 182/2003 recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" ha previsto che tutti i porti dello Stato italiano devono dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo. La realizzazione di tali impianti e servizi deve essere sorretta da una adeguata pianificazione della valutazione dei fabbisogni da parte delle Autorità competenti, così come stabilito dall'art. 5 "Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti" del D.Lgs. n. 182/2003.

Nello specifico il succitato articolo, ai commi da 1 a 3, norma le procedure relative all'elaborazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" dei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità portuale:

- (comma 1) "Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio";
- (comma 2) "Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di cui al comma 1, la Regione valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il pia-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

no regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione”;

- (comma 3) “In caso di inadempimento da parte dell'Autorità portuale dell'obbligo di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la Regione competente per territorio nomina, entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione del piano di raccolta dei rifiuti, da approvarsi secondo quanto previsto al comma 2”.

Nella nostra Regione vi è un solo porto al quale si applicano le disposizioni dell'art. 5 commi da 1 a 3 del D.Lgs.n°182/2003:

- Porto di Ancona – Autorità competente: Autorità Portuale;

Lo stesso articolo 5, al comma 6 stabilisce che “Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto”.

Per quanto riguarda il Porto di Ancona (AN), il primo “Piano di gestione e raccolta rifiuti del porto di Ancona ” è stato approvato con DGR n. 156 del 07/02/2005 ed è stato modificato con DGR n. 677 del 27/04/2009.

L'Autorità Portuale di Ancona ha elaborato un aggiornamento del Piano di gestione e raccolta rifiuti del porto di Ancona, e con nota Prot. n. 0714882 del 23/11/2011 lo ha trasmesso, ai fini della sua valutazione ed approvazione, alla P.F. “Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio industriale”. Con la stessa nota l'Autorità Portuale di Ancona, in qualità di Autorità procedente ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), ha richiesto l'espressione del parere di non sostanzialità delle modifiche apportate al vigente Piano alla P.F. “Valutazioni ed autorizzazioni ambientali”.

Per evidenti ragioni di economia degli atti, con nota prot. 744544 del 12/12/2011, la P.F. competente per l'approvazione del Piano ha comunicato all'Autorità portuale la sospensione dei termini di approvazione fino al pronunciamento della P.F. competente per la VAS.

La P.F. “Valutazioni ed autorizzazioni ambientali”, con nota prot. 747699 del 13/12/2011, ha richiesto idonea documentazione al fine di poter, se possibile, concordare sulla non sostanzialità ai fini VAS; l'Autorità portuale ha risposto con nota prot 22368 del 11/01/2012, che non è stata ritenuta esaustiva dalla P.F. competente che ha richiesto chiarimenti con nota prot. 54594 del 27/01/2012. L'Autorità Portuale ha risposto con nota prot 151813 del 12/03/2012.

Alla luce del carteggio intercorso è stata convocata una riunione congiunta con le due P.F. di riferimento al fine di dirimere la questione della non sostanzialità della VAS e puntualizzare alcuni chiarimenti propedeutici alla valutazione e approvazione del Piano. Tale riunione si è svolta il giorno 2/4/2012 in cui si è proceduto ad esaminare tutti i punti sui quali erano stati espressi dubbi. In esito all' analisi condotta, sono state concordate e prescritte le modifiche da apportare al Piano.

In data 30/07/2012 (prot 534572 del 30/07/2012) l'Autorità Portuale ha inviato il Piano con le integrazioni concordate nella riunione del 2/4/2012; la nuova versione del Piano è stato valutato dalla P.F. “Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio industriale” che ha evidenziato imprecisioni chiedendone l'eliminazione (nota prot 581101 del 28/08/2012). L'Autorità Portuale ha provveduto a recepire le richieste ritrasmettendo il Piano nella versione concordata.(nota prot 676193 del 02/10/2012).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, con nota prot. 716307. del 18/10/2012, ha concordato sulla non sostanzialità delle modifiche di cui trattasi e sulla conseguente applicabilità del punto 8, lettera e) del paragrafo 1.3 delle linee guida di cui alla DGR n. 1813/2011 inerente la non assoggettabilità alla procedura di VAS.

In esito ai risultati istruttori della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, la P.F. "Ciclo dei rifiuti, Bonifiche ambientali, AERCA e Rischio industriale" valuta in modo positivo l'impianto complessivo del Piano, il cui aggiornamento ha riguardato principalmente i seguenti aspetti;

- aggiornamento del quadro conoscitivo e dei riferimenti normativi;
- conferma della capacità degli impianti e dell'erogazione dei servizi in relazione al fabbisogno delle navi;
- aggiornamento del regime tariffario del Piano.

Per quanto sopra esposto si può procedere, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 182/2003, all'approvazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara Marittima", di cui all'allegato 1), che sostituisce il precedente Piano approvato con DGR n. 156 del 07/02/2005 come successivamente modificato con DGR n. 677 del 27/04/2009.

Ai fini del controllo circa lo stato di attuazione del "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Ancona e impianti foranei di Falconara Marittima" l'Autorità portuale è tenuta ad inviare annualmente una relazione sullo stato di attuazione del Piano con i dati aggiornati al 31 dicembre; tale relazione deve pervenire all'ufficio competente della Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'istruttoria del presente atto è stata condotta da Patrizia Giacomini.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Piergiorgio Carrescia)

VISTO

Il dirigente

P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA,
rischio industriale

(Piergiorgio Carrescia)

(Piergiorgio Carrescia)

(Piergiorgio Carrescia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio
(Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 68 pagine, di cui n. 62 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni



PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE
NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO

PORTO DI ANCONA E IMPIANTI FORANEI DI FALCONARA MARITTIMA

1^ Revisione Triennale



INDICE

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa pag.4
- 1.2 Obiettivi del Piano pag 5
- 1.3 Definizioni pag 8
- 1.4 Settori Esclusi pag 11
- 1.5 Sintesi della pertinente normativa pag 11

2 DESCRIZIONE DEL PORTO

- 2.1 Dati Storici - Traffico pag 19
- 2.2 Dati storici relativi alle tipologie di rifiuti raccolti pag 20
- 2.3 Dati storici relativi alla prestazioni erogate pag 25
- 2.4 impianti esistenti pag 26

3 PREVISIONI

pag.27

4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 Navi

pag 29

4.1.1 rifiuti alimentari garbage (sterlizzati e non sterilizzati)

pag 29

4.1.2 rifiuti liquidi

pag 31

4.1.3 residui del carico

pag 33

4.1.4 filtri oli batterie esauste etc

pag 34

4.1.5 rifiuti non pericolosi

pag 35

4.1.6 altri rifiuti pericolosi

pag 35

4.2 Servizio per il Diporto, Pescherecci e Naviglio minore

pag 35

4.2.1 Rifiuti alimentari garbage

pag 36

4.2.2 rifiuti liquidi

pag 37

4.2.3 filtri, oli batterie esauste etc

pag 37

4.2.4 rifiuti non pericolosi

pag 37

4.2.5 altri rifiuti pericolosi

pag 37

5 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI, DIPORTO E PESCHERECCI E DEI RESIDUI DEL CARICO

pag 38

6 REGIME TARIFFARIO

- 6.1 tariffa navi pag 39
- 6.2 tariffa diporto – pescherecci naviglio minore pag 42

7 STIMA DEI COSTI DEGLI IMPIANTI PORTUALI

pag 43

- 7.1 risorse umane per lo svolgimento del servizio pag 43
- 7.2 Risorse materiali pag 44
- 7.3 Il quadro dei costi di gestione e degli impianti pag 46

8 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

- 8.1 descrizione del sistema informativo pag 49
- 8.2 informazione agli utenti portuali pag 52
- 8.3 schema processo informativo pag 53

9 LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

- 9.1 linee guida pag 54
- 9.2 autorizzazioni pag 56
- 9.3 rapporto di concessione pag 57

10 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO

pag 58

Allegati

- Planimetria del porto con indicazione degli impianti esistenti
- Buono di servizio
- Informativa rischi inquinamento mare (pag 59)

1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

(1) La politica comunitaria in materia di ambiente intende raggiungere un livello elevato di protezione. Essa si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e sul principio "chi inquina paga".

(2) Un settore importante dell'azione comunitaria nel settore dei trasporti marittimi riguarda la riduzione dell'inquinamento dei mari. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso il rispetto delle convenzioni, dei codici e delle risoluzioni internazionali, mantenendo al contempo la libertà di navigazione, prevista dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e di fornitura dei servizi, prevista dal diritto comunitario.

(3) La Comunità Europea nutre gravi preoccupazioni per l'inquinamento dei mari e dei litorali degli Stati membri provocato dagli scarichi di rifiuti e dai residui del carico riversati in mare dalle navi e, in particolare, per l'attuazione della convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), che disciplina i rifiuti che le navi possono scaricare nell'ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura di adeguati impianti portuali di raccolta. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione Marpol 73/78.

(4) È possibile proteggere ulteriormente l'ambiente marino riducendo gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tale protezione può essere conseguita migliorando la disponibilità e l'utilizzo di impianti di raccolta e il regime coercitivo.

(5) La direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, stabilisce che le navi che costituiscono una minaccia irragionevole per l'ambiente marino non sono autorizzate a riprendere il largo.

(6) L'inquinamento dei mari ha, per sua intrinseca natura, implicazioni transfrontaliere. Alla luce del principio di sussidiarietà, l'azione intrapresa a livello comunitario è lo strumento più efficace per garantire norme ambientali comuni applicabili alle navi e ai porti in tutta la Comunità Europea.

(7) Per perseguire e raggiungere tali obiettivi la direttiva 2000/59/CE prevede:

a) L'obbligo per i porti di dotarsi, con oneri a carico del gestore del servizio di raccolta rifiuti, di impianti e servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, adeguati in relazione alla classificazione del porto ed al traffico registrato nell'ultimo triennio (art. 4, comma 1, D.lgs. 182/2003). La capacità di tali impianti deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo dei rifiuti e dei residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria fanno scalo nel porto (art. 4, comma 2, D.lgs. 182/2003).

b) L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente (art. 4, comma 5, D.lgs. 182/2003).

c) Che l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 5, comma 1, D.lgs. 182/2003).

d) Che i comandanti delle navi dirette verso un porto, ad eccezione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, devono notificare il proprio arrivo e trasmettere le informazioni relative ai rifiuti ed ai residui del carico all'Autorità marittima (art. 6, comma 2 e 4, D.lgs. 182/2003): a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto; b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo; c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

e) Che il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. ~~Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari (art. 7, D.lgs. 182/2003).~~

f) Che gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto;

g) Che l'Autorità competente nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti;

h) Che il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

i) Che il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità competente.

1.2 OBIETTIVI DEL PIANO

Il presente piano viene redatto in ottemperanza all'art. 5, comma 1, del D.Lvo 24 giugno 2003 n. 182, "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e tiene conto delle linee guida predisposte dal sottocomitato per i programmi di gestione dei rifiuti dell'ESPO (European Sea Ports Organization).

Il piano si propone di pianificare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo o sostano nell'ambito portuale di Ancona, presso la rada e/o i terminali petroliferi (compresa la monoboa, isola e pontile), e di individuare il trattamento al quale sottoporli nel rispetto del D.Lvo 152/2006.

Il presente piano costituisce una revisione ed un aggiornamento del precedente piano approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°156 del 7/2/2005 e come successivamente modificato dal DGR n°677 del 27/4/2009.

Tale revisione si è resa necessaria non solo per rispondere ad un obbligo di legge, ma anche per fornire un testo integrato con le modifiche apportate con la DGR n. 677/09 relative alle variazioni al sistema impiantistico ed aggiornare i dati sulla raccolta dei rifiuti attuali e previsti negli scenari pluriennali. Costituendo altresì l'occasione per migliorare l'organizzazione del sistema di raccolta, partendo da alcune criticità emerse nel corso del primo triennio.

Il piano sarà aggiornato ogni tre anni e, comunque in presenza di significativi cambiamenti nella gestione del Porto. È strutturato secondo un impianto "aperto" che nel contesto di scelte strategiche definite, demanda ad altri strumenti amministrativi più agili e celeri la definizione di elementi tecnico – normativi soggetti a veloci aggiornamenti (es. bando di gara e capitolato prestazionale del servizio, regolamento locale, ordinanze tariffarie etc.)

In ottemperanza alla direttiva 2000/59/CE ed al D.Lvo 24 giugno 2003 n. 182, che recepisce la suddetta direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

Il principio fondamentale a cui si ispira il piano è desumibile dall'art.7 del Dlgs. 182/2003, laddove è prescritto l'obbligo a carico del comandante della nave di "... **conferire i rifiuti prodotti ... all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto**" questa disposizione implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni di cui ai punti c) e d) del co.1 dell'art.2 del citato Decreto Legislativo, in prospettiva di una "bonifica integrale" della nave prima che intraprenda una nuova navigazione e ciò nell'interesse generale ad una maggior tutela dell'ambiente marino.

Detto piano comprende:

a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto fornendo un servizio completo alle navi,

che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, speciali e pericolosi di ogni genere e tipo sia solidi che liquidi: ritiro, sterilizzazione ove prevista, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, in modo da scoraggiare il ricorso alla discarica in mare; nonché l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, in accordo agli obiettivi indicati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Ancona prevedendo l'inserimento di una penale per le navi che non la effettuano;

b) organizzazione di un servizio che risponda a criteri di facilità di accesso, efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento previa procedura ad evidenza pubblica, ad un unico soggetto concessionario di comprovata esperienza specifica nel settore e dotato delle necessarie risorse umane e materiali;

c) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;

d) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree idonee alla gestione dei rifiuti;

e) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

f) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;

g) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;

h) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta, nonché approntamento di adeguati strumenti di controllo per il monitoraggio del rispetto degli standard qualitativi;

i) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti del porto, con il gestore degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;

l) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti, nonché realizzazione di una riduzione della produzione dei rifiuti, massimizzazione del recupero di materia, minimizzazione della quantità di pericolosità del rifiuto destinato allo smaltimento finale e miglioramento delle prestazioni degli impianti esistenti conformemente ai principi del piano Regionale;

m) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;

n) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;

o) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;

p) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;

q) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

r) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

s) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

1.3 DEFINIZIONI

Ai sensi del presente piano rinviamo per quanto non espressamente richiamato alle disposizioni generali di cui alla normativa nazionale, con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 *Testo Unico Ambientale in attuazione della legge 15.12.04 n. 308* si intende per

- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

- **Rifiuti prodotti dalla nave (Art. 2, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 182/2003)**: i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli Allegati I, IV e V della Convenzione Internazionale per la Prevenzione degli Inquinamenti (Marpol 73-78), nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'Allegato V della Marpol 73-78;

- **Residui del carico (Art. 2, comma 1, lett. d) D. Lgs. n. 182/2003)**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico a bordo della nave nelle stive o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui;

- **Impianto portuale di raccolta (Art. 2, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 182/2003)**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile, sito all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, vengono raccolti o possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

- **Gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei centri di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari (**art. 3, punto 9, Direttiva n. 98/2008/CE**);

- **Gestore portuale**: impresa (o associazione di imprese), selezionata con procedura di evidenza pubblica, debitamente iscritta all'Albo Gestori Ambientali ed al Sistema di

tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi; esso riveste la funzione di **detentore** dei rifiuti prodotti dalle navi;

- **Luogo di produzione**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti (**art. 183, comma 1), lett. i), D. Lgs. n. 152/2006**); per quanto concerne i rifiuti prodotti dalle navi deve considerarsi luogo di produzione **il porto** che **l'art. 2, comma 1), lett. h) del D. Lgs. n. 182/2003** definisce come luogo o area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto. Compresa la rada antistante destinata all'attesa all'ancora delle navi, i terminali petroliferi (monoboa, isola e pontile).

- **Produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (**comando nave**)

- **Detentore**: la persona giuridica che detiene i rifiuti (**concessionario del servizio**)

- **Raccolta**: l'operazione di prelievo, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare(*) o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in un impianto di trattamento (**combinato disposto art. 183, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 152/2006 ed art. 3, punto 10, Direttiva n. 98/2008/CE**); (*) Ai sensi del punto 16) dei "considerando" della Direttiva n. 98/2008/CE, nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Nell'ambito della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, la definizione di deposito preliminare si sovrappone a quella di deposito temporaneo, nel senso che nell'ambito portuale il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi deve fare ricorso ad una sorta di deposito temporaneo di 2° livello, se così si può dire, poiché il raggruppamento dei rifiuti negli impianti portuali, mobili o fissi che siano, non può che avvenire successivamente al ritiro dei rifiuti medesimi dalle navi che li hanno prodotti. Infatti il ricorso al deposito temporaneo è possibile nel luogo in cui gli stessi rifiuti sono prodotti ed in questo senso sarebbe da considerarsi propriamente quale luogo di produzione la stessa nave. Tuttavia, alle luce della necessità di considerare il porto quale luogo di produzione dei rifiuti prodotti dalle navi, poiché all'interno di esso si svolge l'attività che ha dato origine ai rifiuti (approdo di navi – operazioni di sbarco/imbarco merci – etc) è consequenziale considerare applicabile il concetto di raccolta alla fattispecie che vede il gestore del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi procedere preliminarmente al

ritiro degli stessi dai vari vettori marittimi, all'eventuale raggruppamento temporaneo degli stessi e quindi alla raccolta per il loro trasporto.

- **Trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti conferiti dai Comandanti delle navi con appositi mezzi dalla nave alla successiva fase di gestione dei rifiuti (deposito temporaneo, stoccaggio, recupero o smaltimento);

- **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1), lett. m) del d. Lgs. n. 152/2006. Per luogo in cui gli stessi sono prodotti si intende il porto.

- **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'All. B alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'All. C alla citata parte quarta;

- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia (art. 183, comma 1, lett. f) D. Lgs. n. 152/2006);

- **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 nonché quelle di cui all'allegato I della Dir.CE N. 98/2008;

- **Sterilizzazione:** processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi provenienti da Paesi extra UE; la sterilizzazione che precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3, comma 4, del D.l. 22 maggio 2001;

- **Porto:** infrastruttura di trasporto destinata al compimento delle operazioni inerenti allo svolgimento del traffico marittimo. Secondo le definizioni comunitarie: specifica area terrestre e marittima comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare la sosta e l'approdo delle navi e le operazioni commerciali di trasporto marittimo.

- **Rada :** Spazio di mare, riparato da onde e venti, che offre alle navi la possibilità di un temporaneo ormeggio.

- **Nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti;
- **Marpol 73/78**: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
- **Peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- **Imbarcazione da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- **Terminali Petroliferi**: comprendono, monoboa, isola e pontile
- **Autorità**: l'Autorità Portuale di Ancona;
- **Capitaneria di Porto**: la Capitaneria di Porto di Ancona.

1.4 SETTORI ESCLUSI

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche appaltato dall'Autorità Portuale.

- pulizia degli specchi acquei appaltati dall'Autorità Portuale
- gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell'ambito portuale;
- gestione dei rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod Nav, o dell'art. 18 L. n. 84/94, ovvero in consegna ex art. 34 cod. nav. ad amministrazioni statali;
- gestione di rifiuti provenienti dalle attività di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci per i quali la vigente normativa (art. 82 reg. cod nav) prevede l'obbligo a carico di chi effettua operazioni portuali di "provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine", mentre il servizio di ritiro dei residui del carico di cui all'art. 2 lett d) del Dlgs. 182/2003 riguarda i resti di materiale che permangono a bordo delle navi.

1.5 SINTESI DELLA PERTINENTE NORMATIVA

La normativa di riferimento del presente piano portuale di raccolta dei rifiuti è costituita da:

- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti predetti dalle navi ed i residui del carico”*;

Il decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Il decreto detta le definizioni, riportate nelle premesse del presente piano e definisce il proprio ambito di applicazione:

a) alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato; alle navi Militari da guerra ed ausiliarie nonché alle navi delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, si applica il **Decreto 19 marzo 2008 (Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'Economica e delle Finanze)** *“Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182”*;

b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

Il decreto prevede che ogni porto sia dotato di impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

La realizzazione o l'approvvigionamento degli impianti suddetti sono a carico del gestore del servizio. La capacità degli impianti portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o galleggianti, deve essere commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti prodotti da navi e di residui del carico provenienti dalle navi che in via ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, nonché delle esenzioni.

L'individuazione del gestore del servizio avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti. In particolare, lo stesso è tenuto dal 1 giugno 2011 agli adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni ovvero Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) secondo le modalità specifiche per il settore dei servizi ecologici portuali previste nel manuale operativo, pubblicato nel sito del sistri (www.sistri.it manuali e guide).

L'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione Marche che provvede alla sua approvazione e pubblicazione sul BURM.

I comandanti delle navi dirette verso il porto di Ancona, ad eccezione dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, devono far pervenire il modulo di cui all'allegato III al D.Lgs. 182/2003, debitamente compilato all'Autorità Marittima:

- a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto è noto;
- b) non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari forniscono le informazioni in forma cumulativa all'Autorità marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Il comandante della nave, prima di lasciare il porto di Ancona, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta.

In deroga alla suddetta disposizione la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere conferito i rifiuti previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto, ove presenti, accerti, sulla base delle informazioni fornite, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento. L'Autorità Portuale, qualora ritiene che nel porto di conferimento previsto non sono disponibili impianti adeguati o nel caso

in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto. Le navi in deroga sono tenute comunque al versamento della cd. Parte fissa della tariffa.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che godono dell'esenzione ai sensi dell'art.9 comma 1 del Dlgs. 182/2003 saranno comunque tenute al versamento della cd. parte fissa della tariffa.

Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica doganale.

Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa, determinata dall'Autorità Portuale, a carico delle navi che approdano nel porto.

Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità Portuale, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti.

Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, sono poste a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorità Portuale.

L'Autorità Marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Autorità Marittima che accerti la violazione degli obblighi di conferimento provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti e dei residui del carico all'impianto di raccolta.

L'Autorità Marittima che accerta che la nave ha lasciato il porto in violazione degli obblighi di conferimento informa immediatamente l'Autorità marittima del

successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica.

Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall'allegato III del D.Lgs. 182/2003 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

Il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che, approdando in un porto, viola l'obbligo di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.

Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a euro cinquecento.

-Decreto 19 marzo 2008 "Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali ai sensi dell'art. 3 commi 1 e2 del D.lgs 24 giugno 2003 n. 182.

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, "norme in materia ambientale" :

Tale D.Lgs. ha sostituito il D. Lgs. 22/97 di recepimento di numerose direttive comunitarie e raccoglie e coordina in un unico testo numerose disposizioni di legge e di regolamento. In particolare appare opportuno ricordare:

L'art. "177. Finalità.

1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

~~L'art. 255. Abbandono di rifiuti, che prevede che "chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio"~~

L'art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

- **Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.**, "riordino della legislazione in materia portuale", istitutiva dell'Autorità Portuale di Ancona. Tale Legge prevede, all'art. 6, comma 1, lett. c) che l'Autorità Portuale affidi e controlli le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. L'art. 6, comma 5, prevede inoltre che "l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica."

- **D.M. 14.11.94** con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha inserito tra i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della L. 84/94 il servizio di pulizia e raccolta rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali. Nell'affidamento del suddetto servizio di interesse generale possono essere inclusi anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la particolare disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994.

Art. 77 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte Marittima) che fa divieto di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto;

- **D.M. 22 maggio 2001** emanato dal Ministro della Sanità di concerto con quello dell'Ambiente recante "misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari

prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali". Tale norma prevede l'obbligo di sottoporre a trattamento termico i rifiuti di cui sopra prima dello smaltimento. Il trattamento termico può consistere nell'incenerimento in ambito regionale o, ove questo non fosse possibile nella sterilizzazione mediante autoclave, prima dell'avvio allo smaltimento.

- Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 Regolamento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). Tale norma prevede particolari precauzioni per la gestione dei rifiuti di origine animale, come residui di carni che previamente cotti, devono essere collocati in appositi sacchi stagni di colore rosso e devono riportare la seguente dicitura "RIFIUTI DI CAT 1 – DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALL'ELIMINAZIONE".

- Legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 e Legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli relativi alla suddetta convenzione con allegati adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione). La suddetta convenzione tratta dei rifiuti in cinque diversi annessi e cioè:

1. Annesso I (oil) relativo ai rifiuti oleosi, ai fanghi, agli slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, morchie, ecc.);
2. Annesso II (noxious liquid substances) relativo alle sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa da navi apposite;
3. Annesso III (harmful substances) relativo alle sostanze nocive non trasportate alla rinfusa;
4. Annesso IV (sewage) relativo alla gestione delle acque provenienti dalle latrine, dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave;
5. Annesso V (garbage) relativo ai rifiuti solidi prodotti dalle navi che sono distinti per tipologie generiche, ossia: rifiuti contenenti plastica; rifiuti contenenti materiale di imballaggio e tessuti; rifiuti contenenti carta, stracci, vetro, metallo, terracotta ecc; rifiuti alimentari; ceneri provenienti da impianto di incenerimento in dotazione alla nave.

-Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 il DM 17/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni ha cessato di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del **DM 18 febbraio 2011 n.52** , ad esclusione dei soli termini indicati all'art. 12, commi 1 e 2.

2 DESCRIZIONE DEL PORTO

Il porto di Ancona è classificato porto di 1° Categoria, 1° classe.

L'allegato 1 riporta la planimetria del porto, con l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta.

In assenza della nuova classificazione prevista dalla L. 84/94, la capacità degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico di cui dotare il porto, viene individuata, in ottemperanza all'art. 4 del D. Lgs. 182/2003, in relazione al traffico registrato negli ultimi quattro anni, tenuto conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo.

La tipologia di traffico consolidatosi negli ultimi anni riguarda:

- navi passeggeri
 - navi da carico/mercantili
 - navi cisterna dirette alla rada, terminali petroliferi (compresi isola, monoboa e pontile)
 - naviglio minore in servizio locale (servizi tecnico – nautici, etc)
 - motopescherecci
-
- diporto (porto turistico: Marina Dorica)
 - navi militari.

2.1 DATI STORICI - TRAFFICO

Per individuare in modo analitico il fabbisogno di impianti e servizi è indispensabile identificare le navi approdate nel porto e la consistenza della flotta stanziale (naviglio minore in servizio locale, motopescherecci, diporto, ecc.)

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli approdi delle navi nel porto di Ancona e della flotta stanziale negli ultimi quattro anni (2008-2011)

Tabella n. 1. Navi approdate nel porto di Ancona

APPRODI	2008	2009	2010	2011
A - APPRODI NAVI MERCANTILI	950	1.177	1.263	800
B - APPRODI NAVI PASSEGGERI	2.172	2.089	1.830	1.600
C - APPRODI NAVI API / RADA	340	124	360	293
D - APPRODI NAVI MILITARI	6	0	1	3

Tabella n. 2. Navi stanziali nel porto di Ancona

STANZIALI	2008	2009	2010	2011
A - NAVIGLIO MINORE	45	45	45	45
B - MOTOPESCHERECCI	166	166	163	163
C - DIPORTO	1.600	1.600	1.500	1.500

2.2 DATI STORICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI RACCOLTI

A sua volta i rifiuti che vengono prodotti dalle navi possono suddividersi in varie tipologie ad ognuna delle quali si applica una disciplina differente e pertanto devono essere regolate in maniera differente per tenere conto della loro peculiarità. Essi sono:

1. **rifiuti alimentari (GARBAGE)** soggetti a sterilizzazione e non soggetti a sterilizzazione (rientrano in questa tipologia i rifiuti provenienti dall'attività di cucina e ristorazione effettuate dalle navi per i propri equipaggi e passeggeri, sia per navi mercantili che passeggeri);
2. **rifiuti liquidi distinti** in:
 - a. (**oil**) rifiuti oleosi, fanghi, olii esausti, slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, morchie/emulsioni, ecc.);
 - b. (**sewage**) rifiuti liquidi provenienti dalle latrine (acque nere), dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave ;
3. **residui del carico** di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 182/2003;
4. **filtri olii, batterie esauste**, ecc.
5. **rifiuti non pericolosi** diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 prodotti dalle navi, unità da diporto, da pesca e da unità addette ai servizi portuali nonché dalle unità che effettuino servizi di stato non commerciali (plastica, legno, carta, ecc)
6. **Altri rifiuti pericolosi** (RAEE, farmaceutici, ecc.)

Nelle tabelle seguenti si riportano i rifiuti raccolti distinti in base alla modalità di raccolta:

1. rifiuti ritirati dalle navi dall'attuale concessionario;
2. rifiuti prodotti dalle navi e dal naviglio minore, motopescherecci e diporto consegnati all'isola ecologica ex scalo Morini

Tabella n. 3. Tipologia di rifiuti ritirati dalle navi di cui alla tabella n. 1 dall'attuale concessionario

TIPOLOGIA RIFIUTO	2008 kg	2009 kg	2010 kg	2011 kg
GARBAGE (rifiuti alimentari non sterilizzati)	906.600	975.840	894.800	665.260
GARBAGE (rifiuti alimentari sterilizzati)	119.310	124.820	137.380	115.020
RIFIUTI NON PERICOLOSI	66.884	43.530	106.805	110.160
RIFIUTI PERICOLOSI (filtri olio, batterie esauste, ecc.)	7.650	3.592	4.356	985
ACQUE DI SENTINA	525.535	380.332	484.877	193.550



OLII	21.713	19.038	9.180	38.484
ACQUE NERE	264.100	26.570	98.100	0
FARMACEUTICI O SANITARI	50,0	50,0	1,0	60,0

Tabella n. 4. Tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti dalle navi, dal naviglio minore e motopescherecci consegnati all'isola ecologica ex scalo Morini. (con * l'asterisco sono indicati i rifiuti pericolosi).

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	2008 kg	2009 kg	2010 kg	2011 kg
CER 080111* (pitture e vernici pericolose)	0,0	35,0	1.665,0	1.920,0
CER 130208* (olio)	50.924,0	42.117,0	43.681,0	33.541,0
CER 150104 (imballaggi in metallo)	885,0	60,0	0,0	0,0
CER 150202* (assor. e stracci pericolosi)	0,0	160,0	850,0	1.671,0
CER 160107* (filtri)	2.917,0	7.902,0	3.869,0	2.001,0
CER 160601* (batterie)	11.105,0	11.407,0	12.180,0	5.620,0
CER 200121* (tubi fluorescenti)	0,0	0,0	0,0	100,0
CER 200125 (olii e grassi commestibili)	148,0	60,0	30,0	115,0

Tabella n. 5 Tipologia e quantitativi di rifiuti prodotti dal Diporto e ritirati dall'attuale concessionario. (con * l'asterisco sono indicati i rifiuti pericolosi)

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	2008 kg	2009 kg	2010 kg	2011 kg
----------------------	------------	------------	------------	------------

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	2008 kg	2009 kg	2010 kg	2011 kg
CER 070612 (fanghi)	0,0	0,0	0,0	2.720,0
CER 080112 (pitture e vernici)	420,0	705,0	0,0	0,0
CER 150106 (imballaggi in materiali misti)	26.200,0	8.710,0	20.740,0	3.1700,0
CER 150107 (vetro)	1.380,0	81.600,0	88.720,0	81.400,0
CER 150110* (imballaggi pericolosi)	0,0	40,0	20,0	234,0
CER 150203 (stracci sporchi)	80,0	60,0	0,0	0,0
CER 160305* (rif. organici pericolosi)	0,0	0,0	0,0	800,0
CER 160708* (rifiuti contenenti olio)	0,0	2.240,0	0,0	0,0
CER 170201 (legna)	0,0	0,0	2.750,0	0,0
CER 170203 (plastica)	0,0	0,0	5.270,0	0,0
CER 170405 (ferro e acciaio)	0,0	0,0	15.060,0	0,0
CER 200102 (vetro)	1.460,0	0,0	0,0	0,0
CER 200138 (legna)	4.620,0	30.730,0	11.280,0	18.100,0
CER 200140 (metallo)	980,0	2.000,0	0,0	0,0
CER 200301 (rifiuti urbani)	152.100,0	145.050,0	151.460,0	122.380,0
CER 200304 (fanghi delle fosse settiche)	9.360,0	21.030,0	34.890,0	6.520,0

Tabella n. 6. Tabella riepilogativa dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti di cui alle tabelle n. 3, 4 e 5 .

TIPOLOGIA RIFIUTO	2008 kg	2009 kg	2010 kg	2011 kg
GARBAGE (rifiuti alimentari non sterilizzati e rifiuti urbani)	1.058.700	1.120.890	1.046.260	787.640
GARBAGE (rifiuti alimentari sterilizzati)	119.310	124.820	137.380	115.020
RIFIUTI NON PERICOLOSI	103.057	167.455	250.655	244.195
RIFIUTI PERICOLOSI (filtri olio, batterie esauste, ecc.)	21.672	23.136	22.940	13.331
ACQUE DI SENTINA	525.535	380.332	484.877	193.550
OLII	72.637	63.395	52.861	72.025
ACQUE NERE	273.460	47.600	132.990	6.520
FARMACEUTICI O SANITARI	50,0	50,0	1,0	60

2.3 DATI STORICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI EROGATE

Di seguito vengono riportate le prestazioni relative ai servizi effettuati alle navi approdate nel porto.

Tabella n. 7. Servizi erogati alle navi.

SERVIZI	2008	2009	2010	2011
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI MERCANTILI	2787	3063	2641	1725
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI PASSEGGERI	2200	2164	1877	1685
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI API / RADA	1096	1186	901	889
PRESTAZIONI EROGATE ALLE NAVI MILITARI	30	0	5	13

Sulla base dei servizi erogati sopra descritti è stato possibile effettuare un'analisi della media delle principali tipologie di rifiuti raccolti in relazione al numero degli approdi delle navi.

Per i rifiuti solidi alimentari: il quantitativo medio raccolto dal concessionario nell'arco dell'ultimo quadriennio (2008-2011) ammonta a kg 860.625 circa, ossia considerando n. 5565 servizi annui (media dei servizi nei quattro anni) circa kg 155 di rifiuti per ogni nave.

Tenuto conto della programmazione dei traffici è stato rilevato che le esigenze complessive di raccolta dalle navi sono diverse nella stagione invernale rispetto a quella estiva:

- Periodo estivo: media di n.12 approdi giornalieri: esigenza n. 12 servizi di ritiro per un totale medio di circa 1860 mc/gg

- Periodo invernale : media n.6 approdi giornalieri esigenza n. 6 servizi di ritiro per un totale di circa 930 mc/gg

**il quantitativo medio di rifiuti alimentari raccolto dalle navi è dato dalla somma dei rifiuti indicati nella tabella n. 3 divi n.4 anni (906.600 + 975.840 + 894.800 + 665.260 / 4 = 860.625)*

Per rifiuti liquidi (rientrano in questa categoria le acque di sentina, le acque di lavaggio, acque grigie e nere): nel corso dell'ultimo quadriennio (2008-2011) non si sono avuti scostamenti in termini di quantitativi relativi al conferimento rispetto agli anni precedenti in quanto si è ricorso spesso da parte dei comandanti delle navi alla richiesta di deroga al conferimento di dette tipologie di rifiuti nei porti di provenienza (Spalato, Zara Patrasso etc). In particolare il ricorso alla deroga, quale eccezione alla regola, ha investito principalmente le navi in sosta alla rada del Porto di Ancona in quanto non si disponeva fino ad oggi, di un'imbarcazione idonea alla raccolta di dette tipologie di rifiuti.

Oggi invece si può ipotizzare un possibile incremento del conferimento di detti rifiuti in quanto anche il Porto di Ancona si è dotato di un'idonea imbarcazione (bettolina) adibita alla raccolta di dette tipologie di rifiuti e dotata di idonee casse separate a seconda del prodotto da conferire. Imbarcazione che per questioni di sicurezza andrà utilizzata anche per le navi in sosta nel Porto.

Pertanto si può stimare che il quantitativo medio raccolto dal concessionario nell'arco dell'ultimo quadriennio (2008-2011) ammonta a kg 493.266 circa, ossia considerando n.4547 servizi annui (media dei servizi effettuati nei quattro anni) circa kg.108 di rifiuti liquidi per ogni nave.

**il quantitativo medio di rifiuti liquidi (acque di sentina,acque nere ed emulsioni) raccolti dalle navi è dato dalla somma dei rifiuti riportati nella tabella n. 3 divisa per n.4 anni (525.535 + 380.332 + 484.877+ 193.550 (acque di sentina) + 264.100+26.570+98.100+0 (acque nere ed emulsioni) / 4 = 493.266)*

Per i residui del carico per detti conferimenti si è avuta nell'arco dell'ultimo quadriennio (2008-2011) una frequenza più sporadica legata alle specifiche esigenze delle navi e non si ha un trend regolare negli anni tale da poter elaborare una stima concreta nell'ultimo triennio.

Rifiuti pericolosi: (rientrano in questa categoria filtri, batterie, olii esausti etc) per detti rifiuti si è avuto nell'arco dell'ultimo quadriennio (2008-2011) un leggero incremento dato dall'operatività del centro di stoccaggio R13 e D15 (Isola Ecologica ex Scalo Morini) sita in zona Mandracchio del Porto di Ancona che ha consentito lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle navi, dal diporto e dai pescherecci garantendo al contempo una maggiore

tracciabilità degli stessi soprattutto per i rifiuti prodotti dalla pesca e diporto dove rispetto all'ultimo piano non si avevano dati certi.

2.4 IMPIANTI ESISTENTI

Attualmente il piano prevede un'area in concessione all'attuale concessionario sita in zona Molo sud di idonea area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti conferiti dalle navi, in attesa della successiva raccolta per il trasporto a smaltimento o recupero.

L'area in questione ospita anche un impianto di sterilizzazione autorizzato dalla Provincia di Ancona (autorizzazione n. 73/2008 del 02/10/2008 cat D9 "Impianto per la sterilizzazione di rifiuti costituiti da scarti alimentari, utilizzati per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi di trasporto navale provenienti da Paesi Extra U.E" come modificata dall'autorizzazione Provinciale n. 35/2010 del 19/05/2010).

Nonché un'area autorizzata dall'Autorità Portuale di Ancona destinata alla sosta temporanea dei cassoni scarrabili adibiti alla raccolta dei rifiuti e alla sosta e movimentazione dei mezzi adibiti alla raccolta e trasporto di detti rifiuti.

Il concessionario dispone inoltre di altre due aree destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dal porto di Ancona.

Dette aree sono:

- N.1 isola ecologica recintata e presidiata sita in zona ex scalo di alaggio Morini autorizzata dalla Provincia di ancona con aut. N. 24/2008 del 02/09/2008 modificata da aut n. 65/2008 del 02/09/2008 destinata alla Messa in Riserva (R13) e Deposito Preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. (individuata nella planimetria allegato 1 dal n. 1)
- N.1 Isola Ecologica ex area Tubimar autorizzata come centro di messa in Riserva R13 autorizzazione provinciale n. 17/2010 del 14/10/2010 come modificata dall'autorizzazione n. 57/2010 del 14/10/2010 destinata alla messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle navi e dalle attività produttive del porto di Ancona già presente nel precedente piano come da DGR 677/09 (individuata nella planimetria allegato 1 dal n. 2)

Il concessionario dispone anche di una concessione destinata all'ormeggio dei mezzi nautici adibiti alla raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi in sosta nel Porto di Ancona e/o rada, e/o terminali petroliferi.

L'analisi quali quantitativa degli ultimi quattro anni per stazza e tipologia correlata alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti e dei residui del carico ritirati dalle navi, ci hanno permesso di verificare che gli attuali impianti portuali di raccolta consentono un servizio efficace ed efficiente in relazione alla produzione di rifiuti prodotti.

3. PREVISIONI

Le stime di crescita sui quantitativi dei rifiuti per gli anni 2012-2015 sono state ipotizzate sulla base dei seguenti fattori:

- intensificazione dei controlli per il rispetto degli obblighi al conferimento da parte degli organi competenti;
- la messa in opera del nuovo mezzo nautico (bettolina) determinerà un aumento della raccolta dei rifiuti liquidi presso i terminali petroliferi (api) che ora andavano in deroga a seguito della mancanza di idoneo mezzo nautico;
- previsione di aumento del traffico crocieristico nel periodo estivo;
- diminuzione dei rifiuti indifferenziati a seguito dell'operatività dell'isola ecologica autorizzata alla messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili sita in zona ex Tubimar così come prevista nel piano approvato dal DGR 677/09;
- previsioni di una riduzione dei quantitativi dei rifiuti soggetti a sterilizzazione (D9) in occasione dell'entrata nella Comunità Europea da parte della Croazia (prevista per il 2013)

Tuttavia le nuove stime non determineranno una diversa organizzazione o potenziamento degli impianti in essere, né modifiche all'organizzazione del servizio.

PREVISIONI ANNI 2012-2013-2014-2015 RIFIUTI NAVI

TIPOLOGIA RIFIUTO	2012 kg	2013 kg	2014 kg	2015 kg
GARBAGE (rifiuti alimentari non sterilizzati)	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
GARBAGE (rifiuti alimentari sterilizzati)	120.000	130.000	75.000	75.000
RIFIUTI NON PERICOLOSI	120.000	120.000	120.000	120.000

TIPOLOGIA RIFIUTO	2012 kg	2013 kg	2014 kg	2015 kg
RIFIUTI PERICOLOSI (filtri olio, batterie esauste, ecc.)	4.000	5.000	5.000	5.000
ACQUE DI SENTINA	500.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000
OLII	40.000	50.000	75.000	100.00
ACQUE NERE	20.000	30.000	40.000	40.000
FARMACEUTICI O SANITARI	300	300	300	300

4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti è possibile ipotizzare l'organizzazione portuale che assicuri con la massima flessibilità ed economicità, un'efficace soddisfacimento delle esigenze ecologiche delle navi in materia di eliminazione dei rifiuti secondo gli intendimenti della Direttiva Comunitaria 2000/59/Ce e successive modifiche e della normativa nazionale di recepimento.

4.1 SERVIZIO PER LE NAVI

Ai fini del servizio:

- a) per **produttore** s'intende la nave in sosta nel Porto di Ancona, in rada o ai terminali petroliferi (compresi monoboa, pontile e isola);
- b) per **detentore** si intende la ditta concessionaria del servizio di raccolta rifiuti.

Le navi assolvono tutti gli obblighi, previsti dal D.Lgs. 152/2006 in capo ai produttori, con la notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 182/2003 e la consegna dei rifiuti al servizio portuale di raccolta.

!! gestore dell'impianto portuale provvede agli obblighi previsti dal D.lgs 182/2003, dal Dlgs. 152/2006 (artt.190 e 193) e dal successivo DM 17 dicembre 2009 e ss.mm.ii e dal manuale operativo sistri relativo alle specifiche procedure previste per i servizi ecologici portuali.

Ora di seguito si riporta una descrizione della gestione di alcune tipologie di rifiuti (le più diffuse), tuttavia la stessa non è da ritenersi esaustiva e non preclude la gestione di altre

tipologie di rifiuti non menzionate ma comunque gestibili con l'attuale assetto impiantistico/gestionale.

4.1.1 RIFIUTI ALIMENTARI GARBAGE (sterilizzati e non sterilizzati)

I rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi possono essere suddivisi in base alla tipologia di navi dai quali provengono, ossia:

- a. navi da carico, da passeggeri e da diporto impegnate in tragitti internazionali con paesi non facenti parte dell'Unione Europea a cui si applica la disciplina del REG.(CE)1069/2009 e del D.M. 22 maggio 2001 "*Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali*".
- b. navi da carico e da passeggeri impegnate in tragitti nazionali o con paesi facenti parte dell'Unione Europea, a cui si applica la disciplina generale del D.Lgs. 152/2006;
- c. navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute e gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali, a cui si applica disciplina del Decreto 19 marzo 2008.

Per i rifiuti di origine alimentare prodotti dalle navi di cui alla lettera **a) e b)** vigono le seguenti prescrizioni:

- ✓ tutte le navi in sosta nel porto o nella rada di Ancona, ai terminali petroliferi (compresi, il pontile, la monoboa e l'isola) hanno l'obbligo di conferire **giornalmente** i rifiuti prodotti nei locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri, e ogni altro rifiuto deperibile alla ditta concessionaria del servizio; tale disposizione si applica anche nei confronti delle navi autorizzate a conferire in altro porto le altre tipologie di rifiuti o che intendano comunque conferire nel porto di Ancona prima della partenza;
- ✓ per questioni igienico sanitarie, legate a tale tipologia di rifiuto (putrescibile), il servizio è effettuato **obbligatoriamente nell'arco delle 24 ore**, anche se la nave non abbia materialmente rifiuti da consegnare. (come sancito da circolare RAM/ 0993/2/2012)

Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato tutti i giorni, una volta al giorno, dalla ditta concessionaria del servizio con personale adeguatamente formato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti raccolti.

La raccolta dei rifiuti è effettuata con appositi mezzi (imbarcazione ed autocarro) muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o dei colaggi durante il loro trasporto fino al luogo di smaltimento.

I mezzi navali devono essere dichiarati idonei dall'Ufficio di Sanità Marittima competente per territorio, mentre gli automezzi devono essere previsti nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 .

Detti rifiuti devono essere collocati in appositi sacchi stagni che devono essere realizzati in maniera tale che non si verificano, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta concessionaria.

Il caricamento dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta è effettuato a cura della ditta concessionaria. La consegna dei rifiuti delle navi deve essere effettuata entro 30 minuti dall'arrivo sottobordo del mezzo di raccolta. Oltre i 30 minuti di attesa la ditta potrà applicare apposita maggiorazione tariffaria.

I rifiuti raccolti nei sacchi devono essere predisposti a bordo delle navi in posizione tale da renderne sicuro e veloce l'imbarco sui mezzi di raccolta anche in condizione di mare non perfettamente calmo.

La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposita ricevuta (cd *buono di servizio* uniforme al modello predisposto dall'Ansep-Unitam) come da allegato 2.

Nel caso in cui ci fossero delle discrepanze tra il quantitativo di rifiuto realmente conferito ed indicato nel buono di servizio con quello espresso nella notifica, tali eventuali palesi discrepanze e anomalie fra questi due dati andranno comunicate dal gestore alla Capitaneria di Porto di Ancona, possibilmente tramite posta elettronica o fax o con le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto.

Completata l'operazione di raccolta dei rifiuti relativi alla **lettera a)** del presente paragrafo da tutte le navi, la ditta incaricata del servizio li trasporta presso l'impianto di sterilizzazione sito in zona Molo Sud per il trattamento chimico fisico (D9).

I rifiuti vengono caricati in appositi contenitori che vengono a loro volta inseriti nell'impianto di autoclavaggio.

Una volta sterilizzati detti rifiuti vengono trasportati con codice CER 200301 al polo di smaltimento finale.

La ditta mantiene sempre puliti ed asciutti i veicoli ed i cassoni dei mezzi utilizzati per il trasporto allo smaltimento di questa tipologia di rifiuti che devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione.

Ai sensi dell'art. 4 del DM 22 maggio 2001 la vigilanza relativa all'attività di sbarco e raggruppamento di detti rifiuti e dell'attività di sterilizzazione all'interno del sedime portuale è esercitata dagli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea e dagli Uffici Veterinari di Porto.

I rifiuti di origine alimentare di cui alla **lettera b)** sono sottoposti alla disciplina del Dlgs. 152/2006, effettuato il ritiro a cura del concessionario del servizio essi vengono trasportati a idoneo impianto di recupero e/o smaltimento.

Le navi di cui alla lettera **c)** sono soggette alla disciplina del Decreto 19 marzo 2008 (*Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'Economica e delle Finanze*).

4.1.2 RIFIUTI LIQUIDI

I **rifiuti liquidi** si distinguono in:

- a. (**oil**) rifiuti oleosi, fanghi, slops (acque di lavaggio delle cisterne, residui del carico, rifiuti oleosi generati nei locali macchine (acque di sentina, morchie/emulsioni, ecc.);
- b. (**sewage**) rifiuti liquidi provenienti dalle latrine (acque nere), dalle docce, dalle cucine ecc, generate da qualsiasi tipo di nave;

Per questioni legate alla sicurezza nello svolgimento del servizio è necessaria una premessa che individua le motivazioni che prediligono l'utilizzo del mezzo nautico (bettolina), rispetto a quelli terrestri, nella raccolta di detti rifiuti.

La prevalenza del ritiro dei rifiuti con mezzi nautici rispetto a quelli terrestri trova la sua ragione sia nella oggettiva necessità di soddisfare le molteplici e diverse problematiche operative e di sicurezza insite nel servizio, sia nell'esigenza di effettuare operazioni più efficienti sotto il profilo tecnico economico.

Alcuni fattori tecnici determinano tale prevalenza in particolare:

- I mezzi nautici possono avvicinarsi alle navi in sicurezza in qualunque spazio acqueo portuale senza alcuna interferenza con altri servizi necessari ed indispensabili e/o per le operazioni di carico e scarico proprio delle navi;
- Alcune aree portuali sono difficilmente fruibili dai mezzi terrestri;
- L'operatività marittima consente di limitare il traffico su gomma in ambito portuale;
- L'elevata capacità volumetrica di ritiro dei rifiuti propria dei mezzi nautici permette una riduzione del numero di interventi;

- I mezzi nautici permettono una riduzione, statisticamente rilevabile, dei rischi accidentali derivati dalle operazioni di ritiro dei rifiuti con la conseguenza di contenere i relativi costi socio – sanitari.

Per quanto sopra esposto, la raccolta di dette tipologie di rifiuti dovrà quindi avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, prediligendo il mezzo nautico a quello terrestre, quest'ultimo da utilizzarsi solo in casi eccezionali.

Le navi impegnate nei traffici commerciali che fanno scalo nel porto di Ancona, nella rada, ai Terminali petroliferi (compresi il pontile, monoboa e isola), devono conferire i rifiuti liquidi presenti a bordo prima di lasciare il porto. Tali navi devono contattare il servizio di raccolta portuale con congruo anticipo per evitare ritardi alla partenza della nave e consentire al concessionario di predisporre, in tempi debiti l'attrezzatura e i mezzi necessari per il conferimento di detti rifiuti.

Per le navi in rada o quelle che trovano ormeggio presso i terminali petroliferi, al pontile o monoboa, la bettolina adibita alla raccolta di detti rifiuti dovrà accostare alle navi interessate al conferimento con le cautele tecnico-nautiche del caso e secondo le previsioni del Regolamento di Sicurezza del porto di Ancona emanato dalla locale Autorità Marittima.

Il personale addetto provvede a recarsi sotto bordo, ad ormeggiare il mezzo nel caso di bettolina, o qualora per motivi tecnici non fosse possibile l'utilizzo del mezzo nautico, a sostare con l'autocarro nel caso di canal jet ed a stendere adeguata linea di trasferimento flessibile fino al gruppo valvole della nave richiedente. Il trasferimento del rifiuto dalla nave al mezzo di raccolta, avviene mediante pompaggio, effettuato dalla nave stessa, o se esplicitamente richiesto, dal gestore tramite pompa. Il servizio proseguirà fino ad esaurimento della richiesta o a riempimento delle cisterne, quindi il personale addetto provvede a scollegare e recuperare la linea di trasferimento.

La ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposita ricevuta (cd buono di servizio uniforme al modello predisposto dall'Ansep-Unitam) come da allegato n. 2.

Nel caso in cui ci fossero delle discrepanze tra il quantitativo di rifiuto realmente conferito ed indicato nel buono di servizio con quello espresso nella notifica, tali eventuali palesi discrepanze e anomalie fra questi due dati andranno comunicate dal gestore alla Capitaneria di Porto di Ancona, possibilmente tramite posta elettronica o fax o con le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto.

Terminata la raccolta, il personale addetto provvede a mollare gli ormeggi e trasportare il rifiuto fino alla banchina operativa. Analogamente se il servizio è stato effettuato via terra il trasporto inizia a seguito dello stacco manichetta.

In relazione ai quantitativi e tipologia di rifiuti liquidi raccolti il concessionario provvederà al loro avvio a recupero e/o smaltimento.

4.1.3 RESIDUI DEL CARICO

Per i **residui del carico** l'obbligo del conferimento è subordinato all'attribuzione ai residui del carico della qualifica di rifiuti da parte del titolare dello stesso carico (comandante della nave, ricevitore, spedizioniere, assicurazione ecc.). In mancanza di tale attribuzione i residui del carico sono considerati carico a tutti gli effetti con l'applicazione della relativa disciplina commerciale e fiscale. Dal momento dell'attribuzione della qualifica di rifiuto i materiali di cui trattasi seguono la disciplina giuridica dei rifiuti e, se presenti a bordo, devono essere conferiti all'impresa concessionaria del servizio di ritiro rifiuti a cura del comandante della nave. I residui solidi depositati in porto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, verranno trasportati allo smaltimento con oneri a carico dell'ultimo titolare del carico o del soggetto che ha richiesto lo sbarco o che ha abbandonato il materiale e, in via sussidiaria, dall'impresa portuale che ha effettuato il deposito. I residui del carico sono costituiti generalmente da carico avariato o che ha perso le caratteristiche commerciali ed è stato rifiutato dal ricevitore oppure, infine, da carico rimasto a bordo dopo la pulizia delle stive.

I residui del carico devono essere analizzati prima di essere portati fuori dal porto per la preventiva individuazione dell'impianto di smaltimento. I codici dei residui del carico seguono quelli della merce da cui derivano tali rifiuti. Inoltre i residui del carico in banchina dovranno essere rimossi entro un'ora dall'ultimazione delle oo/cc.

Rientrano nella categoria di cui al presente punto anche i rifiuti liquidi costituiti da :

- a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);*
- b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla Convenzione Marpol;*

Si fa presente che nell'ultimo quadriennio sono stati ritirati residui del carico in quantità irrilevanti e pertanto i dati riportati nelle tabelle sono riferiti ai soli rifiuti prodotti dalle navi raccolti.

4.1.4 FILTRI, OLI, BATTERIE ESAUSTE

Le navi di qualsiasi tipo conferiscono i rifiuti relativi ai filtri, olii esausti, batterie, etc al concessionario del servizio, il quale provvederà al loro ritiro con l'attrezzature e i mezzi ritenuti più idonei e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Le navi devono conferire detti rifiuti prima di lasciare il porto contattando il servizio di raccolta portuale con congruo anticipo per evitare ritardi alla partenza della nave e consentire al concessionario di predisporre, in tempi debiti l'attrezzatura e i mezzi necessari per il conferimento di detti rifiuti.

Al termine delle operazioni di ritiro, la ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposita ricevuta (cd *buono di servizio* uniforme al modello predisposto dall'Ansep- Unitam) secondo l'allegato n. 2.

Nel caso in cui ci fossero delle discrepanze tra il quantitativo di rifiuto realmente conferito ed indicato nel buono di servizio con quello espresso nella notifica, tali eventuali palesi discrepanze e anomalie fra questi due dati andranno comunicate dal gestore alla Capitaneria di Porto di Ancona, possibilmente tramite posta elettronica o fax o con le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto.

Il concessionario conferisce i rifiuti direttamente al recupero e/o smaltimento o provvede al loro stoccaggio presso l'isola ecologica ex scalo Morini. In quest'ultimo caso sarà obbligo del concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale provvedere a svuotare periodicamente l'isola ecologica e conferire il relativo contenuto agli impianti convenzionati con il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

4.1.5 RIFIUTI NON PERICOLOSI

Per i rifiuti non pericolosi diversi da quelli sopra menzionati quali es. carta, vetro, plastica, legno etc prodotti dalle navi il presente piano prevede l'attivazione di un servizio di raccolta differenziata, dove gli stessi verranno consegnati, già in modo separato, dal comando di bordo al concessionario del servizio, il quale provvederà al loro trasporto e stoccaggio all'interno dell'isola ecologica denominata ex Tubimar ed autorizzata alla messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili. La raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dalle navi diviene un obiettivo fondamentale di detto piano e tutte le navi dovranno contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

Al termine delle operazioni di ritiro, la ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposita ricevuta (cd *buono di servizio* uniforme al modello predisposto dall'Ansep- Unitam) secondo l'allegato n. 2.

Nel caso in cui ci fossero delle discrepanze tra il quantitativo di rifiuto realmente conferito ed indicato nel buono di servizio con quello espresso nella notifica, tali eventuali palesi discrepanze e anomalie fra questi due dati andranno comunicate dal gestore alla Capitaneria di Porto di Ancona, possibilmente tramite posta elettronica o fax o con le modalità stabilite dalla Capitaneria di Porto.

4.1.6 ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI

Per le altre tipologie di rifiuti pericolosi quali es. RAEE, farmaceutici, etc il comandante della nave è tenuto a servirsi del servizio portuale di raccolta secondo il tariffario vigente per detta tipologia di rifiuti.

Al termine delle operazioni di ritiro, la ditta concessionaria del servizio consegna alla nave, dopo la raccolta dei rifiuti, apposita ricevuta (cd *buono di servizio* uniforme al modello predisposto dall'Ansep- Unitam) secondo l'allegato n. 2.

4.2 SERVIZIO PER IL DIPORTO, PESCHERECCI E NAVIGLIO MINORE

Il servizio relativo al diporto, naviglio minore e pescherecci, pur essendo parte del presente piano, non rientra nella procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Tale organizzazione costituisce oggetto di uno specifico progetto.

Ai fini del servizio si riporta di seguito una breve descrizione dell'organizzazione delle diverse modalità di gestione dei rifiuti prodotti dal diporto e dal naviglio minore e pescherecci.

In particolare per il DIPORTO:

L'approdo turistico in concessione alla società *La Marina Dorica* spa è limitatamente interessato da presenza di imbarcazioni autorizzate al trasporto di oltre 12 passeggeri, essendo costituita la grandissima parte delle unità stanziali da imbarcazioni con abilitazioni più ridotte. Le imbarcazioni omologate oltre i 12 passeggeri devono provvedere alla notifica secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 4 del D.lgs 182/2003.

Il servizio viene organizzato con il sistema della raccolta differenziata, predisponendo idonei cassonetti di raccolta presso le banchine di approdo che ospitano le imbarcazioni da diporto, prevedendo altresì ritiri periodici con frequenza diversa a seconda del periodo (estivo/invernale). Il servizio di raccolta viene effettuato dall'impresa concessionaria del servizio che fattura periodicamente alla società che gestisce in concessione il porto turistico *La Marina Dorica*, l'importo del servizio è stabilito nel relativo contratto stipulato tra il concessionario e *La Marina Dorica*.

Per la raccolta degli oli esausti, batterie, filtri, acque di sentina e altri rifiuti pericolosi il servizio è svolto su specifica richiesta e con congruo anticipo per predisporre il servizio più adeguato alle specifiche esigenze.

Nel porto di Ancona sono presenti altre società concessionarie degli approdi turistici (diporto e società sportive), diverse da "La Marina Dorica", per le quali si applicano le stesse modalità di organizzazione del servizio nonché i relativi obblighi previsti per "La Marina Dorica". Tali società concessionarie dovranno stipulare idoneo contratto con il gestore dell'impianto portuale e produrlo in copia all'Autorità Portuale.

In particolare per il NAVIGLIO MINORE E PESCHERECCI:

Rientrano in tale categoria tutte le imbarcazioni adibite ai servizi locali come i servizi tecnico – nautici, e le imbarcazioni adibite alla pesca, per le quali è stato organizzato un

servizio basato sul sistema della raccolta differenziata attraverso l'utilizzo di cassonetti di diverso colore.

Ora di seguito si riporta una descrizione della gestione di alcune tipologie di rifiuti (le più diffuse), tuttavia la stessa non è da ritenersi esaustiva e non preclude la gestione di altre tipologie di rifiuti non menzionate ma comunque gestibili con l'attuale assetto impiantistico/gestionale.

4.2.1 Rifiuti alimentari garbage:

Per quanto attiene ai rifiuti garbage (urbani e assimilabili nonché le attrezzature marinesche e da pesca di scarto) sulla base di uno specifico progetto che verrà concordato tra il Concessionario, l'Autorità Portuale e le Cooperative di Pescatori, e le società concessionarie degli approdi turistici (diporto e società sportive) nonché naviglio minore, detti rifiuti verranno conferiti a cura di ciascun utente nautico, possessore dell'unità, negli appositi cassonetti di raccolta; il concessionario del servizio portuale di raccolta provvederà a svuotare periodicamente i cassonetti ed a trasportare i rifiuti presso il relativo polo di stoccaggio e/o smaltimento.

Ai rifiuti di origine alimentare prodotti dalle unità di cui al presente punto non si applica la normativa per i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e pertanto i rifiuti possono essere posizionati nell'apposito contenitore e trattati come Rifiuti Solidi Urbani.

4.2.2 Rifiuti liquidi

Per le unità da diporto, da pesca e naviglio minore non è praticabile un servizio di raccolta con autospurgo o cisterna unità per unità ed occorre organizzare un servizio che tenga conto del limitato quantitativo delle acque prodotte ma anche della necessità di raccogliere per evitare che vengano scaricate in mare e che con il loro contenuto, seppure modesto, di idrocarburi possano contribuire ad inquinare lo specchio acqueo e, di conseguenza i sedimenti marini sottostanti. Il servizio pertanto dovrà essere richiesto specificatamente con qualche giorno di anticipo al concessionario affinché lo stesso possa organizzare il servizio con le modalità più idonee.

Per le unità da pesca, le unità addette ai servizi portuali, che generalmente effettuano uscite quotidiane o brevi navigazioni nonché per le unità da diporto che, specie durante il periodo invernale, lasciano il porto sporadicamente, in considerazione del fatto che tali navi producono limitati quantitativi di rifiuti liquidi il concessionario del servizio di raccolta provvederà dietro specifica richiesta a ritirare detti rifiuti e al successivo trasporto all'impianto di recupero e/o smaltimento.

4.2.3 Filtri, oli batterie esauste etc

Gli oli esausti, batterie, filtri etc prodotti dalle unità da diporto, da pesca, addette ai servizi portuali possono essere o ritirati direttamente dal concessionario previa richiesta anticipata e depositati dallo stesso presso l'isola ecologica ex scalo Morini, o direttamente conferiti dai relativi produttori presso l'isola ecologica ex scalo Morini, in quest'ultimo caso al conferimento degli stessi il gestore dell'impianto portuale rilascerà idonea ricevuta (buono di servizio specifico per l'isola ecologica) quale attestazione di avvenuto conferimento e provvederà alle relative registrazioni.

4.2.4 Rifiuti non pericolosi

Per i rifiuti non pericolosi diversi da quelli sopra menzionati quali es. carta, vetro, plastica, legno etc) prodotti dal diporto, pescherecci e naviglio minore, il presente piano prevede l'attivazione di un servizio di raccolta differenziata, attraverso l'utilizzo di idonei cassonetti ubicati presso le relative strutture ricettive e ritirati periodicamente dal concessionario del servizio e trasportati all'isola ecologica ex Tubimar (R13).

4.2.5 Altri rifiuti pericolosi

Qualora si dovesse ravvisare tale esigenza per conto di dette unità, verrà organizzato un servizio specifico che tenga conto della peculiare esigenza e modalità di conferimento di detta tipologia di rifiuti per tali unità.

5 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI, DIPORTO E PESCHERECCI E DEI RESIDUI DEL CARICO

I rifiuti raccolti sono trasportati dalla ditta concessionaria del servizio ai seguenti impianti di recupero e/o smaltimento.

Nel caso in cui gli impianti indicati nel presente piano siano saturi o siano stati chiusi o abbiano cessato l'attività, la ditta concessionaria comunicherà all'Autorità Portuale altri idonei impianti a cui conferire i rifiuti del presente piano.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	PROVENIENZA	IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO
<i>Rifiuti solidi urbani e assimilati</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile – Diporto e Naviglio Minore	ASA (Azienda Servizi Ambientali) Via S. Vincenzo, 18 60013 Corinaldo (AN)
<i>Rifiuti non pericolosi recuperabili (legna, plastica, ferro, carta etc)</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile	CAVALLARI srl Via dell'Industria,6 Zona Industriale Zipa 60010 Casine di Ostra (An)

	– Diporto e Naviglio Minore e pescherecci	DEMOLIZIONI METAURO srl Via Porta Nuova 61049 Urbania (PU)
<i>Rifiuti solidi pericolosi</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile – Diporto e Naviglio Minore e pescherecci	ECOLOGICA MARCHE srl Via Marche, 28 60030 Monsano (An)
<i>Rifiuti pericolosi solidi (batterie filtri olio etc) e liquidi (acque di sentina, emulsioni etc)</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile – Diporto e Naviglio Minore e pescherecci	CARBONAFTA & CARBOMETALLI srl Via del Pignocco, 51/53 60027 Osimo (AN)
<i>Rifiuti liquidi non pericolosi (acque nere etc)</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile – Diporto e Naviglio Minore e pescherecci	MULTISERVIZI spa Depuratore di via della Barchetta 60035 Jesi (An) Depuratore di Vallechiera Via delle Caserme 60015 Falconara Marittima (An)
<i>Rifiuti solidi speciali pericolosi (fanghi, terre, materiali misti etc)</i>	Navi da traffico che fanno scalo nel Porto e nella rada di Ancona e terminali petroliferi, monoboa, pontile – Diporto e Naviglio Minore e pescherecci	SO.GE.NUS spa Via Cornacchia, 12 60030 Moie di Maiolati Spontini (An)

6 REGIME TARIFFARIO

6.1 TARIFFA NAVI

Per la determinazione delle tariffe relative al ritiro, raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico occorre tenere presente il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" che prescrive che:

1. gli oneri relativi agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto. E' questa l'esplicitazione nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti del principio di mutualità, il cui obiettivo è da un lato quello di garantire il mantenimento in efficienza del servizio offerto dal porto e dall'altro quello di rendere più conveniente per il vettore procedere al conferimento. Tale impostazione è stata ribadita dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio con la nota n. 27234 del 3.12.2008, confermata dalla successiva n. 22037 del 6.09.2010, specificando che gli oneri del servizio devono essere appunto posti a carico di tutte le navi che approdano nel porto, sia che si avvalgano del servizio sia che usufruiscano di deroghe e/o esenzioni.
2. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente;
3. La tariffa è determinata dall'Autorità Portuale ed è calcolata in conformità alle seguenti disposizioni:

per quanto riguarda i rifiuti

a) **una quota fissa, indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta**, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui al punto 1. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave. L'Autorità portuale di Ancona ha già optato per la individuazione di una tariffa distinta per il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ritenendo maggiormente intellegibile anche per l'utenza una costruzione tariffaria di questo tipo;

b) una quota variabile correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla precedente lettera a), ossia il restante 65% .

per quanto riguarda invece i residui del carico la tariffa è posta a carico esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.

4. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari vengono definiti specifici criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti, da applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.

Quest'ultima fattispecie non è tuttavia percorribile per le navi che scalano il porto di Ancona, non essendoci traffici di linea che coinvolgano altri porti regionali.

5. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, vengono definite tariffe più favorevoli non correlate alla quantità di rifiuti conferiti e non si attua la suddivisione nelle quote del 35% e del 65%.
6. Il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.

Le tariffe sono quindi differenziate per dimensione e/o tipologia di navi e sono distinte per i rifiuti e per i residui del carico. Per i rifiuti l'architettura tariffaria deve prevedere una quota fissa, **indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di gestione degli impianti stessi.**

Al fine di rendere funzionale il sistema tariffario per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati occorre partire dai dati relativi alla tariffa per la raccolta di rifiuti di alimentari/garbage in quanto rappresenta l'unica tariffa il cui servizio è obbligatorio per tutte le navi (con esclusione quindi della navi da diporto, da pesca, ecc.) e consente di conoscere con precisione il numero e la tipologia delle navi che fanno scalo nel porto di Ancona.

Nel calcolo della detta tariffa cd. fissa deve necessariamente essere calcolata l'incidenza sull'intero volume dei traffici portuali costituito da tutte le navi.

Infatti, la normativa ultima citata pone l'obbligo di versare la tariffa a carico delle "navi che approdano in porto", senza distinzione quindi tra quelle che conferiscono i rifiuti e quelle che possono legittimamente non conferire ai sensi dell'art.7 comma 2 Dlgs 182/2003. E' proprio questa in sostanza l'applicazione all'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti del principio di solidarietà/mutualità, il cui obiettivo è da un lato quello di garantire il mantenimento in efficienza del servizio offerto dal porto e dall'altro quello di rendere più conveniente per il vettore procedere al conferimento. Ciò è quanto il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ha specificato con la nota n. 27234 in data 3 dicembre 2008 e recentemente ribadito con l'ulteriore comunicazione n. 22037 del 6 settembre 2010.

Peraltro in situazioni di erogazione di servizi pubblici universali, o meglio secondo la nozione di diritto comunitario, in situazione di erogazione del servizio di interesse generale, il costo per beneficiare del servizio è tanto più contenuto, quanto sono più le richieste di erogazione degli utenti ed è pertanto opportuno incentivare l'utilizzo del servizio medesimo.

Per quanto sopra esposto e dai dati che ne derivano è possibile delineare un sistema per consentire al concessionario del servizio di raccolta rifiuti, il quale è tenuto ad organizzarsi dotandosi degli impianti previsti dal presente piano, di riscuotere direttamente dalle singole

navi, **la quota fissa della tariffa** relativa ai costi di gestione degli impianti secondo la seguente distinzione:

- 90% della tariffa per i rifiuti alimentari/garabge (cd. di camera e cucina)
- 35% della tariffa per tutte le altre tipologie di rifiuti (siano solidi e/o liquidi)

I costi di gestione degli impianti comprendono quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi ossia i costi di ammortamento annuale o di locazione o di leasing degli impianti, i costi di manutenzione degli stessi, i costi per il personale fisso, quelli per il pagamento dei fitti e dei canoni dei locali, delle aree necessarie, delle concessioni, le spese per il mantenimento delle autorizzazioni, delle assicurazioni, delle tasse fisse, le spese per il trasporto agli impianti di smaltimento finale e gli oneri di smaltimento.

Verranno invece fatturati a parte i residui costi di gestione (rispettivamente il 10% per i rifiuti di camera e cucina e il restante 65% per tutte le altre tipologie di rifiuti) in occasione dei servizi effettivamente prestati con una tariffa correlata all'effettivo quantitativo di rifiuti raccolti in funzione dei mc effettivamente conferiti.(cd tariffa variabile)

Occorre pertanto partire dalla determinazione dei costi di gestione dei rifiuti ed individuare successivamente la metodologia per far gravare la quota fissa del 90% per i rifiuti alimentari/garbage e il 35% per tutte le altre tipologie di rifiuti su tutte le navi da traffico, indipendentemente dal fatto che utilizzino gli impianti o meno.

Per quanto riguarda la differenziazione delle tariffe in base alla tipologia delle navi occorre riscontrare che annualmente fanno scalo nel porto circa 800 navi da carico (sia da carico secco che cisterne) e 1600 navi da passeggeri.

Per le navi mercantili che approdano in Porto e/o alla rada, e/o ai terminali petroliferi (compresi pontile, monoboa ed isola), le tariffe verranno differenziate in base alla ~~dimensione delle navi e più precisamente in base alla stazza in termini di Gross Tonnage (GRT):~~

Per le navi mercantili che approdano alla rada e/o terminali petroliferi oltre alla dimensione la tariffa è differenziata in base alla distanza.

Per le navi passeggeri la tariffa è unica.

I costi degli impianti portuali previsti dal presente piano sono riportati nelle successive tabelle.

6.2 TARIFFA DI PORTO – PESCHERECCI E NAVIGLIO MINORE

Partendo dal fatto che tali imbarcazioni ormeggiano in posti differenti da quelli destinati alle navi e che il loro raggruppamento in aree in concessione a singoli operatori consente di considerarle come un insieme e pertanto si può elaborare un sistema tariffario unico.

Per ognuno di tali insiemi viene predisposta una tariffa separata ed agevolata che verrà applicata periodicamente, indipendentemente dall'effettiva presenza di imbarcazioni e del volume dei rifiuti prodotti, in funzione della frequenza di raccolta dei rifiuti e della maggiore facilità dell'espletamento del servizio in virtù del fatto che tali imbarcazioni provvedono a conferire direttamente i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta per il diporto e pescherecci, mentre per il naviglio minore (servizi tecnico nautici etc..) a richiesta direttamente al concessionario del servizio. La disciplina tiene inoltre conto del fatto che tali imbarcazioni non producono residui del carico e pertanto la disciplina per i rifiuti di origine alimentare può essere estesa a tutti i rifiuti prodotti da tali imbarcazioni ad eccezione delle acque di sentina, degli oli esausti e degli altri rifiuti non provenienti dai locali adibiti ai servizi di cucina e cambusa nonché nei locali normalmente adibiti ad uso ristoro, mensa, riposo e soggiorno dell'equipaggio e dei passeggeri.

Pertanto:

- Le tariffe da approvare terranno conto delle particolarità del servizio e della frequenza dello stesso che dovrà mirare a rendere vantaggioso il conferimento dei rifiuti e, quindi, prevenirne lo scarico in mare.
- Il servizio è compensato direttamente dai soggetti concessionari delle strutture ricettive (cooperativa pescatori, società che gestisce il diporto, altre società concessionarie) attraverso l'applicazione di una tariffa forfetaria.
- Per le unità addette ai servizi portuali è prevista una tariffa unica per soggetto utilizzatore del servizio in funzione del numero delle unità servite, del volume stimato di rifiuti prodotti, della frequenza del ritiro e della difficoltà di accesso alla struttura. Il servizio viene effettuato a richiesta almeno 24 ore prima dell'effettivo ritiro. Ai rifiuti di origine alimentare prodotti dalle unità di cui al presente punto non si applica la normativa per i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali e pertanto i rifiuti possono essere posizionati nell'apposito contenitore e trattati come Rifiuti Solidi Urbani.

7 STIMA DEI COSTI DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Di seguito si riporta la stima dei costi relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi ai fini della predisposizione del bando di gara.

7.1 RISORSE UMANE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per consentire lo svolgimento dei servizi secondo l'organizzazione descritta è necessario disporre di adeguate risorse umane che di seguito si descrivono:

SETTORE OPERATIVO

Servizio terra dalle ore 8 - alle ore 24,00

Ore servizio giorno	n.operatori servizio	gg.anno	Tot ore servizio anno	Ore lavoro persona	Forza lavoro necessaria
16	2	365	11680	1800	6,5

Costo personale utilizzato per i servizi di ritiro rifiuti da navi con mezzi terrestri e accessori quali gestione impianto di sterilizzazione, differenziazione rifiuti, conferimento alle discariche, gestione isole ecologiche, etc.

Servizio mare dalle ore 8 - alle ore 16,00

Ore servizio giorno	n.operatori servizio	gg.anno	Tot ore servizio anno	Ore lavoro persona	Forza lavoro necessaria
8	3	365	8760	1800	5

Costo personale utilizzato per servizi di ritiro rifiuti da navi con mezzi nautici imbarcazioni e bettolina

SETTORE AMMINISTRATIVO

Il personale stimato per lo svolgimento del servizio prevede:

n. 2 Addetti amministrazione / segreteria

n. 1 Addetto Responsabile Tecnico Gestione Servizio terra

n. 1 Addetto part-time servizio mare

7.2 LE RISORSE MATERIALI

Si riporta l'elenco dei beni e delle attrezzature minime necessarie per lo svolgimento del servizio :

STRUTTURA TECNICA

FABBISOGNO STRUTTURA

1000 mq coperti per uffici deposito autoclave	€ 500.000,00
---	--------------

1000 mq scoperti per ricovero mezzi	€	50.000,00
Totale	€	550.000,00
PERCENTUALE AMMORTAMENTO ANNUO 3,00 %		

MEZZI TERRESTRI		
7 mezzi di cui:		
2 scarrabili per rifiuti RSU	€	150.000,00
1 autocarro per rifiuti da sterilizzare	€	50.000,00
1 autocarro cisterna	€	60.000,00
1 autocarro per rifiuti pericolosi	€	60.000,00
1 autocarro per la raccolta differenziata	€	50.000,00
1 doppio per trasporto materiale	€	20.000,00
Totale	€	390.000,00
PERCENTUALE AMMORTAMENTO ANNUO 15,00 %		

MEZZI NAUTICI		
1 motobarca per la raccolta di rifiuti solidi	€	600.000,00
1 bettolina per la raccolta di rifiuti liquidi	€	1.000.000,00
Totale	€	1.600.000,00
PERCENTUALE AMMORTAMENTO ANNUO 6,25 %		

IMPIANTI

sterilizzatore	€	150.000,00
impianto di lavaggio/sanificazione	€	20.000,00
carrello elevatore/trattore	€	20.000,00
isola ecologica	€	30.000,00
Totale	€	220.000,00
PERCENTUALE AMMORTAMENTO ANNUO 15,00 %		

ATTREZZATURE		
ragno con polipo	€	25.000,00
bob cat	€	20.000,00
15 cassoni scarrabili da mc 30	€	40.000,00
5 cisterne scarrabili	€	25.000,00
attrezzatura per pompaggio liquami	€	20.000,00
Totale	€	130.000,00
PERCENTUALE AMMORTAMENTO ANNUO 15,00 %		

7.3 IL QUADRO DEI COSTI DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI

Tenuto conto delle risorse umane e delle attrezzature necessarie per l'erogazione dei servizi, secondo l'organizzazione operativa descritta, si può redigere il seguente quadro dei costi:

	Costo Unitario	Quantità	Totale
COSTI DIRETTI			
Costo variabile:			

Smaltimento					
	acque di sentina	(Mc)	€ 76,00	500	€ 38.000,00
	acque nere	(Mc)	€ 45,00	100	€ 4.500,00
	Rsu/a	(Mc)	€ 30,00	6.000	€ 180.000,00
	Rifiuti pericolosi	(Mc)	€ 700,00	50	€ 35.000,00
Costo fisso:	personale operativo terra addetti n° 6,5 x € 45.000 (cadauno)				€ 292.500,00
	personale operativo mare addetti n° 5 x € 60.000 (cadauno)				€ 300.000,00
Costo variabile:	gasolio automezzi				€ 70.000,00
	gasolio autoclave				€ 25.000,00
	gasolio motobarche				€ 120.000,00
Costo fisso:	assicurazioni e fidejussioni terra				€ 26.000,00
	assicurazioni mare				€ 45.000,00
	manutenzione terra/mezzi autoclave				€ 50.000,00
	manutenzione mare				€ 65.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI					€ 1.251.000,00

COSTI TECNICI		
Costo fisso:	fitti e noli	€ 15.000,00
	personale tecnico terra/mare	€ 70.000,00
Costo variabile:	materiale di consumo	€ 10.000,00

Costo fisso:	ammortamento e leasing per mezzi sia nautici che terrestri e per attrezzatura e struttura	€	235.000,00
TOTALE COSTI TECNICI		€	350.000,00

COSTI AMMINISTRATIVI			
Costo fisso:	consulenze	€	10.000,00
	personale amministrativo	€	70.000,00
Costo variabile:	telefonia fissa mobile utenze	€	15.000,00
	spese generali	€	15.000,00
TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI		€	110.000,00

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO			
	% inflazione + tasso medio compresi		
	oneri finanziari		
€ 3.025.000,00	(2,5% + 3%)	€	166.375,00
COSTO GESTIONE SERVIZIO		€	1.857.375,00

Determinato in euro 1.857.375,00 il costo di gestione del servizio occorre ora determinare il metodo per porre a carico delle navi la quota fissa anche se queste non conferiscono alcun rifiuto. Partendo dalla situazione attuale che vede le navi obbligate a conferire al servizio di raccolta i rifiuti di origine alimentare giornalmente è possibile determinare la

quota singolarmente spettante ad ogni nave per la copertura della quota fissa dei costi di gestione. A queste devono aggiungersi le navi da passeggeri (traghetti) che, anche se si avvalessero del diritto di esenzione dal conferimento, devono comunque contribuire al mantenimento del servizio versando la parte fissa della tariffa.

La determinazione delle tariffe per la raccolta effettiva dei rifiuti prodotti dalle navi, ad eccezione di quelle da pesca e da diporto, verrà effettuata calcolando per ogni singolo intervento richiesto o dovuto l'importo della prestazione e da questa verrà dedotta la quota del costo di gestione (quota fissa) già addebitato alle navi, tenendo presente che nei costi di gestione non sono state considerate le spese generali e l'utile di impresa .

Per la determinazione dei conteggi relativi alle imbarcazioni da diporto e da pesca, nonché per quelle addette ai servizi portuali si procederà a determinare delle tariffe uniche non correlate all'effettivo quantitativo di rifiuti conferiti da ogni singola unità individuando delle tariffe forfetarie per tutte le unità ospitate da ogni singolo concessionario.

8 SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

8.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

A seguito dell'approvazione della revisione triennale del Piano di Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel Porto di Ancona, l'Autorità Portuale provvederà ad assicurare le informazioni adeguate al comandante della nave e a tutti i soggetti interessati, tramite la distribuzione di un documento informativo contenente:

- Una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi con richiami alla normativa pertinente;
- L'ubicazione degli impianti e dei servizi portuali di gestione dei rifiuti;
- L'indicazione dei punti di contatto per l'erogazione dei servizi offerti e delle procedure di conferimento;
- L'indicazione delle tariffe
- Le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi

Per assicurare la massima tempestività nello scambio di informazioni è stato attuato il seguente processo:

PRIMA DELL'ARRIVO NEL PORTO:

a) notifica:

Il comandante della nave diretta verso il Porto di Ancona adempie ai sensi dell'art.6 del Dlgs.24.06.03 n. 182 agli obblighi di notifica all'Autorità Marittima, di tutte le informazioni inerenti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico da effettuarsi:

- Almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Ancona
- Prima della partenza dallo scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore
- Prima della partenza dal porto precedente a quello di Ancona, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore

Copia di tale notifica deve pervenire, via posta elettronica all'Autorità Portuale ed al Concessionario del Servizio.

Nel caso in cui verranno riscontrate discrepanze tra quanto effettivamente conferito e dichiarato dal Comando di Bordo nel buono di servizio rispetto a quanto comunicato nella notifica, il gestore provvederà ad informare la Capitaneria di Porto di Ancona, con le modalità concordate, al fine di poter provvedere alle relative ispezioni e controlli.

b) Esenzioni

Per le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che siano in possesso di specifiche esenzioni, ai sensi degli artt 6.4 e 7.1 del Dlgs. 182/2003, dovrà essere trasmesso, via posta elettronica al concessionario del servizio ed all'Autorità Portuale, copia del provvedimento di esenzione rilasciato dall'Autorità Marittima di Ancona.

La navi in esenzioni sono esclusivamente quelle definite dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti/ Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acque interne Div. 3 ovvero servizio di linea si intende " *trasporto di passeggeri e merci da un porto di partenza ad uno porto di arrivo, ovvero da/per uno stesso porto senza scali intermedi, con itinerari e orari prestabiliti e pubblicizzati*" .

ALL'ORMEGGIO NEL PORTO

- Conferimento dei rifiuti :

Tutte le navi sono tenute a conferire i rifiuti notificati prima che la nave lasci il porto di Ancona.

Per i rifiuti di origine alimentare il conferimento è obbligatorio e giornaliero.

Nel conferire i rifiuti il comando nave compila e firma il buono di consegna indicante la tipologia e quantità dei rifiuti consegnati.

- **Deroghe:**

in deroga al conferimento dei rifiuti la nave che sia da qualificarsi come "non di linea" può richiedere di essere autorizzata a proseguire verso il successivo porto senza aver provveduto conferimento totale o parziale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 7.2 del Dlgs. 182/2003 e con le modalità previste dallo stesso articolo e solo se ne ricorrono i presupposti e ci siano idonee garanzie che i rifiuti non vengano abbandonati in mare.

Copia di tale autorizzazione dovrà essere trasmessa, via posta elettronica, al concessionario del servizio ed all'Autorità Portuale.

ALLA PARTENZA DAL PORTO

Le informazioni di cui al precedente punto ed eventuali autorizzazioni a deroghe o esenzioni sono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e saranno messe a disposizione dell'autorità competente, qualora richieste.

Attività di coordinamento:

L'Autorità Portuale, provvede alla raccolta di tutta la certificazione emessa per le finalità statistiche e di collegamento con tutte le altre Amministrazioni e Organismi interessati, concorrendo alla elaborazione dei piani portuali e degli altri documenti la cui predisposizione prevede la partecipazione congiunta e speculare dei diversi soggetti coinvolti.

Procedura di segnalazioni di eventuali inadeguatezze

L'Autorità Portuale stabilisce e mantiene attive le procedure di segnalazioni di eventuali inadeguatezze per trattare ed analizzare quanto segnalato e per decidere le azioni atte ad eliminarne le cause.

I cambiamenti nelle procedure e la relativa documentazione, messe in atto a seguito di azioni correttive e/o preventive vengono registrate e messe agli atti.

Procedura di consultazione permanente

Nella sua attività l'Autorità Portuale si rapporta normalmente con la comunità portuale locale, composta da tutti i soggetti pubblici che hanno competenza in ambito portuale (Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza Polmare, Sanità Marittima, Chimico del Porto etc), e privati che operano nell'ambito del porto (gestori impianti portuali, agenzie marittime, spedizionieri, imprese sbarchi e imbarchi, terminalisti etc) attraverso riunioni e incontri periodici per affrontare temi specifici. Gli incontri e le decisioni prese sono verbalizzate e messe agli atti.

Per la consultazione permanente con i soggetti interessati all'attuazione del presente piano verranno convocate apposite conferenze di servizio per effettuare, inizialmente la

prima valutazione ed apportare eventualmente le correzioni e le integrazioni necessarie per la successiva approvazione del piano da parte della Regione Marche. Successivamente le conferenze di servizi serviranno a valutare la necessità di apportare correttivi all'attuale organizzazione per il più proficuo raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano.

Alle conferenze di servizi saranno invitati i seguenti soggetti:


1. Capitaneria di Porto di Ancona
2. Amministrazione Provinciale di Ancona – Settore Ambiente -;
3. Comune di Ancona;
4. ARPAM Marche;
5. Ufficio di Sanità Marittima di Ancona
6. Associazione Agenti marittimi raccomandatari del Compartimento marittimo di Ancona (in rappresentanza degli armatori delle navi);
7. ANSEP UNITAM (*Associazione Nazionale Servizi Ecologici Portuali*) (in rappresentanza dei gestori degli impianti portuali);

Al termine di ogni conferenza di servizi verrà redatto un verbale che verrà trasmesso a tutti i convenuti.

8.2 INFORMAZIONE AGLI UTENTI PORTUALI

L'Autorità Portuale di Ancona promuove un'opera di sensibilizzazione degli utenti portuali al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti. Tale opera consiste nel consegnare a tutti i comandanti delle navi che fanno scalo nel porto di Ancona la seguente comunicazione la documentazione relativa all'allegato n. 3.

8.3 SCHEMA PROCESSO INFORMATIVO



Handwritten signature

9 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

9.1 LINEE GUIDA

L'art. 6, comma 1, lett. c) della L. n. 84/94 prevede che i servizi di interesse generale individuati con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti), siano affidati in concessione mediante gara pubblica.

Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti dalle navi, il D.M. 14.11.94 (applicativo dell' art. 6, comma 1 lett. c) della L. n. 84/94) inserisce tra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso agli utenti portuali la raccolta e lo sversamento a discarica dei rifiuti provenienti dalle navi.

Il D.lgs 182/2003 e successive modifiche, quale *lex specialis* di settore, all'art.4, comma 5 prescrive che l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti avviene mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.

Prima di entrare nel merito della individuazione delle procedure e dei criteri di affidamento del servizio è necessario un chiarimento concettuale per un corretto inquadramento della fattispecie in argomento.

In primo luogo il rapporto tra Autorità portuale e soggetto gestore è regolato da un atto di concessione e pertanto è necessario evidenziare la distinzione tra concessione di servizi ed appalto di servizi.

Il criterio distintivo più convincente è quello relativo all'oggetto dei due istituti: l'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale che interessa l'amministrazione concedente, il concessionario e gli utenti del servizio.

Sul punto, peraltro si richiama la definizione contenuta nell'articolo 30, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale *"Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare."*

Appare evidente che ciò comporta, di regola, ulteriori conseguenze sull'individuazione delle conseguenze dei soggetti tenuti a pagare il corrispettivo dell'attività svolta: nella concessione di pubblico servizio il costo del servizio normalmente grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato.

Tale criterio peraltro assume un rilievo apprezzabile solo quando il servizio pubblico è divisibile tra gli utenti che ne beneficiano direttamente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI ,n. 2634 del 2002 ha altresì chiarito che l'elemento distintivo è la traslazione dell'alea inerente l'attività in capo ad un soggetto privato: quando l'operatore privato si assume i rischi di gestione del servizio, rifacendosi sull'utente mediante la riscossione di una tariffa, allora si ha la concessione.

Tuttavia come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale (decisione 17 gennaio 2002, n. 253, IV Sez. Cons. Stato), dalla Corte di Giustizia U.E. (Sent., Sez. VI, 7 dicembre 2000, causa C-324/98) e dalla "comunicazione interpretativa della Commissione europea del 29 aprile 2000, il ricorso all'istituto concessorio non rende libera la scelta del soggetto a cui affidare la concessione, restando la scelta dell'erogatore assoggettata ai principi generale del Trattato U.E. costitutivo (in particolare agli art.43 e 49) , nonché ai principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (*par condicio* dei concorrenti, pubblicità dei bandi, trasparenza delle procedure, segretezze delle offerte economiche).

Inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 02482/2011 ha specificato che il servizio di ritiro rifiuti dalle navi è un servizio che richiede una puntuale specializzazione di settore e che pertanto deve essere svolto con una struttura altamente qualificata sia dal punto di vista delle tecnologie adottate (mezzi, attrezzature, impianti etc.) che dalla qualificazione e specializzazione del personale addetto.

Tenuto conto di quanto sopra, si rammenta che ai sensi del citato art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 la procedura selettiva di affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Massima divulgazione dell'Avviso di gara mediante pubblicazione sulla GUCE, così da garantire la più ampia partecipazione a livello comunitario senza discriminazione di nazionalità;

Pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;

Individuazione preventiva dei requisiti che i candidati devono soddisfare al fine di poter accedere alla fase selettiva;

Scelta del candidato in base a criteri obiettivi, nel rispetto delle regole e dei requisiti inizialmente stabiliti.

Per la definizione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria dei

partecipanti dovrà ovviamente tenersi conto del principio di proporzionalità, evitando di fissare requisiti professionali o finanziari sproporzionati rispetto all'oggetto della concessione.

Ad ogni modo potranno partecipare alla gara le imprese provviste del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo le categorie indicate nel successivo paragrafo "Autorizzazioni", nonché di aver provveduto all'iscrizione al *sistri*.

L'impresa concorrente dovrà dimostrare con apposita dichiarazione (e successiva dimostrazione documentale), di disporre, all'atto della partecipazione della gara, di tutti i mezzi d'opera ad attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi, indicati nel paragrafo dedicato alle risorse materiali.

Per garantire l'idonea capacità tecnica, economica e finanziaria i requisiti specifici verranno puntualmente indicati nel bando di gara. Completeranno il quadro il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

Le tariffe che si andranno a determinare sulla base dell'esito della gara saranno approvate e rese esecutive con Ordinanza dell'Autorità portuale.

9.2 AUTORIZZAZIONI

Per la gestione del servizio come descritto nei capitoli precedenti risultano necessari i seguenti titoli di legittimazione.

- a) ~~Il soggetto gestore deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie : 1D (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati); 4 D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), 5D (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) secondo le modifiche apportate agli artt.7 e 10 dell'art.212 del D.lgs. 152/2006, come sostituiti dall'articolo 25 comma 1 lettera c) del D.lgs. 205/10.~~
- b) Il soggetto gestore deve possedere l'autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi (D15) ed autorizzazione alle attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva (R13) secondo le modalità previste dall'art.183 comma 1 lettera l) del D.lgs. 152/06. Detta autorizzazione è necessaria alla gestione delle isole ecologiche e centri di raccolta, destinati alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non provenienti dalle navi e dalla flottiglia della pesca, diporto e flottiglia minore.
- c) Lo sterilizzatore deve essere autorizzato ai sensi dell'art .208 e 210 del D.lgs 152/06 nella categoria D9 idonea alla sterilizzazione dei rifiuti costituiti da scarti di prodotti alimentari, utilizzati per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri di mezzi di trasporto navale provenienti da paesi extra U.E secondo quanto disposto dal DM 22 maggio 2001.
- d) Possesso di certificazione ISO 9001 (qualità aziendale) ed ISO 14001 (qualità

- ambientale);
- e) I mezzi terrestri e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente.
 - f) I mezzi nautici utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente: abilitazione alla navigazione e certificazione di sicurezza rilasciata dalla Capitaneria di Porto; Autorizzazione rilasciata dal competente ufficio di Sanità Marittima al Trasporto dei rifiuti sulle imbarcazioni.

Per quanto attiene ai documenti di trasporto (formulari o scheda movimentazione (sistri), in linea con le disposizioni generali vigenti, per tutte le operazioni di trasporto di rifiuti che vengono movimentati all'interno dell'area portuale dal trasferimento dalla nave alla base operativa del gestore o agli impianti di recupero ubicati all'interno dell'area portuale, non va redatto alcun formulario o scheda movimentazione, potendosi intendere tali movimentazioni come effettuate in un'area delimitata (interpretazione analogica della lett n. della Circolare Ministero dell'Ambiente 4 agosto 1998). Gli stessi andranno redatti nel momento dell'avvio dei rifiuti ai poli di smaltimento e/o recupero ubicati fuori dall'area portuale.

È in ogni caso prevista una ricevuta identificativa del soggetto dal quale effettuato il ritiro da parte del gestore, cd. Buono di prestazione secondo il modello uniforme predisposto dall'Ansep Unitam.

9.3 RAPPORTO DI CONCESSIONE.

Gli investimenti sostenuti dall'attuale concessionario per adeguare gli impianti alle esigenze del Porto di Ancona, in particolare la realizzazione di un nuovo mezzo nautico (bettolina) idoneo all'espletamento del servizio secondo le prescrizioni di sicurezza individuate dalla Capitaneria di Porto di Ancona, impongono una riflessione in ordine alla durata temporale della concessione da rilasciare per l'espletamento del servizio.

Infatti dovrà essere individuato un arco temporale idoneo per garantire al concessionario l'ammortamento degli investimenti già effettuati e da effettuare. In questo senso si ritiene che la procedura di evidenza pubblica che l'Autorità Portuale dovrà porre in essere a valle dell'approvazione del presente piano non potrà che riguardare un affidamento del servizio per una durata di almeno n.15 anni solari.

Tale allungamento della concessione determinerà anche una equa ripartizione nel sistema tariffario tanto da non pesare eccessivamente sull'utenza portuale.

Lo schema del rapporto concessorio in linea generale prevederà:


- Una durata di 15 anni
- L'affidamento delle aree demaniali funzionali allo svolgimento del servizio e previsione del relativo canone





- Disposizioni sugli obblighi del concessionario, sulla cauzione e sulle garanzie assicurative
- Disposizioni sull'efficienza degli impianti
- Previsioni di apposite penali per disservizi ed inefficienze riscontrate nell'espletamento del servizio
- Previsioni delle cause di decadenza della concessione
- Obbligo da parte del concessionario di istituire apposita contabilità separata ove andranno rilevati i costi ed i ricavi del servizio, qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre a quelle relative all'esercizio della concessione.
- Obblighi statistici periodici sulla quantità e tipologia
- Autorizzazioni necessarie allo svolgimento di detto servizio.

10 RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'Autorità Portuale di Ancona ha individuato nel Segretario Generale l'ufficio responsabile dell'attuazione del Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi del Dlgs. 182/2003.

ALLEGATO N. 1



A.T.I.		ANSEP-UNITAM		
 Servizi Motobarca Via Ezio Vaseoni, 3 60125 ANCONA Tel. 071 2079077 Fax 071 204644		 CARBONAFFA & Carbonobalzi s.r.l. Prodotti Petroliiferi Servizi Ambientali Via del Pignocco 51/53 - 60027 OSIMO Tel. 071 714305 Fax 071 7133176		
 GARBAGE SERVICE s.r.l. Servizi Ecologici Zona molo Sud - 60125 ANCONA Tel. 071 2073094 - Fax 071 206957		 ANSEP UNITAM Via Enrico Mattei 42 - 60125 Ancona tel. 071-2070614 - fax 071-2082491 mail info@ansepunitam.it sitoweb www.ansepunitam.it		
Ricevuta di servizio per la raccolta, recupero/smaltimento dei rifiuti originati dalle navi in porto/rada Statement of garbage removal/disposal service ex ships in port/rada Marpol 73/78 - Direttiva 2000/59/CE - Digs. 182/2003 - DM 22 maggio 2001 Piano Portuale di Gestione dei rifiuti dell'Autorità Portuale di Ancona approvato con DGR n. 20/2006 - Ordinanza n. A.P. 4-S/2006 Port Authority's refusal management plan approved by DGR n. 20/2006 - Ordinance n. A.P. 4-S/2006				
CAT. MARPOL Allegati - Annex		CER European waste disposal Code	DESCRIZIONE TIPOLOGIA RIFIUTI Waste description	M.C.
I oli - oil			Acque di sentina - bilge water Residui oleosi (fanghi) - oil mixture Acque oleose di lavaggio di cisterne - oil fuel - tanker Acque sporche di zavorra (water ballast) Altro - other	
I Residui associati al carico - refuse associated with cargo			Residui associati al carico - refuse associated with cargo	
II Noxious liquid substances			Noxious liquid substances	
IV Acque di scarico - sewage			Acque biologiche - sewage	
V Rifiuti - garbage			Rifiuti alimentari - Urban waste - kitchen Rifiuti alimentari extra UE - food waste originating outside UE	
V Rifiuti - garbage Raccolta differenziata Differentiated waste			Carta - paper Vetro - glass Plastici - plastic Metalli - metals Legno - wood Oli di frittura - oil of kitchen Materiali d'imballaggio - packing materials Medicinali scaduti - Expired Medicines Pitture e vernici - waste paint Fanghi pericolosi - Muds contaminated (paints/trust) Batterie al piombo - batteries Imballaggi contaminati - contaminated Packaging Assorbenti contam da susc. pericol. - Absorbents contaminated by hazardous materials	
VI Ceneri - Ashes			Ceneri - Ashes	
Altro - Other			Altro - Other	
NOME NAVE Ship's Name		ORMEGGIO Berthing	EQUIPAGGIO NR. Crew Members No	TLS
AGENZIA Agency	TIPO NAVE Ship's type	BANDIERA Flag	ARMATORE Ship owner	
Consegna sacchi ecologici dozzine N. Delivered dozens ecological bags No		Consegna big bags per rifiuti speciali N. Delivered big bags for hazardous waste No		
NOTE REMARKS:				
Firma operatore Operator signature		Timbro e firma Stamp and signature		

Produttore: il produttore dichiara e garantisce che la tipologia dei rifiuti consegnati con il presente documento corrispondono rigorosamente ed esclusivamente alla categoria dichiarata (Digs. 152/2006) e consegnata alla ditta incaricata.
 The waste producer declares and assures that waste delivered are strictly and safely corresponding to the declared category as indicated in Digs 152/2006 and delivered to the operator.

Il produttore dichiara altresì di essere consapevole che la propria dichiarazione potrà essere oggetto di comunicazione alla Pubblica Amministrazione e che pertanto l'eventuale non veridicità della dichiarazione medesima potrebbe dare luogo ad una specifica responsabilità anche di natura penale.
 Furthermore the producer declares to be aware his statement could be subject to be reported to Public Authorities and that false declarations could be subject to legal proceeding.

ALLEGATO N. 3 Informativa rischi inquinamento in mare

Oggetto: Preserviamo il mare dall'inquinamento dovuto all'abbandono illecito di rifiuti prodotti dalle navi.

Gentile Comandante,

l'Autorità Portuale di Ancona, in linea con le direttive emanate dalla Comunità Europea e delle disposizioni emanate dallo Stato Italiano ha organizzato il servizio di raccolta portuale dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Il servizio mira a consentire a tutte le navi di conferire i propri rifiuti in modo facile ed economico al fine di evitare che essi siano versati o scaricati in mare con grave danno per lo stesso e per le future generazioni.

Poiché la direttiva 2000/59/Ce "rifiuti delle navi" e successive modifiche emanata dalla Comunità Europea prevede che le navi che fanno scalo in un porto comunitario è tenuto a contribuire alle spese di raccolta rifiuti per almeno il 35% dei costi di gestione degli impianti portuali di raccolta, anche se non ha rifiuti da conferire, ne consegue che ogni nave paga in anticipo una quota della tariffa per il conferimento dei rifiuti di bordo che rende estremamente vantaggioso l'effettivo conferimento dei rifiuti stessi.

Con tale organizzazione si ottiene una riduzione delle tariffe dei rifiuti effettivamente conferiti e diventa assolutamente non conveniente versare rifiuti in mare.

Il raccomandatario marittimo della sua nave può fornirle le tariffe relative alla raccolta dei rifiuti, differenziate per tipologia degli stessi, nonché le condizioni per un agevole conferimento, ma soprattutto per un conferimento che incentivi la raccolta differenziata dei rifiuti e il conseguente avvio a recupero degli stessi.

Qualora codesta nave riscontrare qualsiasi difficoltà di conferire i rifiuti o riscontri disfunzioni nel servizio di raccolta può segnalare tale situazione.

Sicuri di aver contribuito insieme alla migliore tutela del mare nell'interesse delle generazioni future, colgo l'occasione per porgere

Cordiali saluti.